SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

293ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1978

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del presidente FANFANI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domanda all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari . . . . . *Pag.* 12551

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 12552

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 12551

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 12551

Presentazione 12568

Seguito della discussione:

« Trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti in affitto » **(133)**, d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori;

« Norme in materia di contratti agrari » **(258)**, d'iniziativa del senatore Zavattini e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto » **(338)**, d'iniziativa del senatore Fabbri Fabio e di altri senatori;

« Norme sui contratti agrari » **(463)**, d'iniziativa del senatore Mazzoli e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune » **(579)**, d'iniziativa del senatore Buzio e di altri senatori;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » **(596)**, d'iniziativa del senatore Balbo:

BALBO (*Misto-PLI*), *relatore di minoranza* *Pag.* 12553

FABBRI (*PSI*), *relatore* 12557

MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste* 12568

INTERROGAZIONI

Annunzio 12576

ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'IGIENE ED IL CONTROLLO VETERINARIO DELLA PESCA

Trasmissione di relazione . . . . *Pag.* 12552

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Trasmissione di documento 12552

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDI' 19 LUGLIO 1978 . . . 12579

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

VIGNOLA. — « Abolizione dei corpi di polizia urbana - Delega alle regioni per organizzare i corpi di polizia regionale » (1238), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, per la corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio » (1276), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 4ª Commissione permanente (Difesa), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare » (1072), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: « Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per l'adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione » (1270) e: « Norme a favore dell'aeroporto civile di Venezia Marco Polo » (1287), già assegnati a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio annunciata nella seduta del 13 luglio 1978 — *Doc.* IV, n. 56 — è stata deferita all'esame

della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, per gli esercizi dal 1970 al 1975 e per il periodo 1-29 gennaio 1976 (*Doc.* XV, n. 93).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di documento trasmesso dal Ministro degli affari esteri

P R E S I D E N T E . Il Ministro degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1978, n. 28, il bilancio consuntivo corredato della relazione illustrativa dell'attività svolta dall'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO), per gli anni 1976 e 1977 nonchè della relazione della Direzione generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica.

Tale documento sarà trasmesso alla 3ª Commissione permanente.

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro della sanità

P R E S I D E N T E . Il Ministro della sanità ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca nell'esercizio 1976, corredata della relativa documentazione.

Tale documento sarà trasmesso alla 12ª Commissione permanente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti in affitto » (133), d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori;

« Norme in materia di contratti agrari » (258), d'iniziativa del senatore Zavattini e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto » (338), d'iniziativa del senatore Fabbri Fabio e di altri senatori;

« Norme sui contratti agrari » (463), d'iniziativa del senatore Mazzoli e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune » (579), d'iniziativa del senatore Buzio e di altri senatori;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » (596), d'iniziativa del senatore Balbo

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti in affitto », d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori; « Norme in materia di contratti agrari », d'iniziativa del senatore Zavattini e di altri senatori; « Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto », d'iniziativa del senatore Fabbri Fabio e di altri senatori; « Norme sui contratti agrari », di iniziativa del senatore Mazzoli e di altri senatori; « Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune », d'iniziativa del senatore Buzio e di altri senatori; « Trasformazione dei contratti di mezzadria e colo-

nìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola », d'iniziativa del senatore Balbo.

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

B A L B O , *relatore di minoranza.* Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, devo dire subito, cominciando questo mio discorso sul problema dei contratti agrari, che noi liberali respingiamo il dilemma posto dal relatore di maggioranza quando scrive, a pagina 17 della relazione, che per altri aspetti è pregevole e degna di considerazione: « Chi è proprietario della terra o la lavora o la concede in godimento ad altri che sia imprenditore-lavoratore, senza alcun vincolo di condirezione dell'impresa ».

Se accettassimo questa logica, dovremmo escludere dal novero degli imprenditori agricoli non solo coloro che conducono il loro terreno con contratti associativi, ma anche i proprietari conduttori, in armonia con gli affittuari conduttori, le società di gestione agraria. Se portassimo a fondo questa logica, il nostro collega senatore Marcora, imprenditore agricolo di avanguardia nella Valle Padana, non avrebbe diritto ad esercitare questa attività, così come un altro illustre membro di questa Assemblea, il senatore Merzagora, non avrebbe possibilità di ampliare le partecipazioni agricole della compagnia di assicurazioni che attualmente presiede.

Ho voluto dire in premessa questo per sottolineare come l'eliminazione dell'impresa associativa porti a delle conseguenze che sono veramente, me lo si permetta, aberranti. Ciò giustifica la opposizione di noi liberali a quello che la maggioranza ha in animo di fare e soprattutto a « come » questo si vuol fare. Non si può non deplorare infatti la frettolosità imposta a questa nostra discussione, dopo mesi e mesi durante i quali si è perduto tempo senza elaborare un testo veramente immune da preoccupazioni di indole costituzionale, giuridica, tecnica, economica. Una discussione più approfondita e prolungata avrebbe probabilmente, almeno per noi che crediamo nel Parlamento, consentito di eliminare, sia pure parzialmente, le imperfezioni esistenti nel testo sottoposto al nostro esame; una discussione più ampia delle 48 ore che ci sono concesse non avrebbe neanche favorito, come qualcuno può temere, manovre ostruzionistiche in quanto, oltre alla voce di chi parla, poche sono state le voci che si sono levate in quest'Aula per esprimere apertamente il dissenso dal testo in discussione. Ma ve ne sono state.

Dissensi certamente ci sono e sono notevoli nell'ambito dei partiti della maggioranza ed in particolare nell'ambito della Democrazia cristiana, ed è probabilmente proprio per evitare che essi affiorino che è stata presa la decisione di fare presto, di non dibattere davanti al paese con ampio margine di tempo un problema di grandissima importanza, il cui significato va al di là delle pur importantissime questioni di merito trattate nel disegno di legge al nostro esame. Credo quindi che la responsabilità del Senato della Repubblica sia molto grande in materia ed è significativo che a condurre il dibattito siano oggi, anche se da posizioni diverse, due esponenti della democrazia laica, il collega Fabbri per la maggioranza e chi vi parla per la minoranza. Questa circostanza della presenza quali relatori di un socialista e di un liberale rende ancora più pensosa la nostra posizione che, come abbiamo dimostrato in tanti mesi di dibattito nella Commissione agricoltura, non è di chiusura aprioristica ad ogni innovazione, non è di opposizione ad una concezione più moderna e socialmente più avanzata dei contratti agrari del nostro paese.

Noi liberali ci rendiamo conto che la tendenza in tutto il mondo, Europa compresa, è quella verso la fittanza; però questa tendenza, che ha molto di positivo, se la si può e la si deve favorire anche dal punto di vista legislativo, non la si può imporre in quanto, se la si impone, si rischia di snaturarla eliminando ciò che di positivo e costruttivo essa contiene. Noi quindi, per quello che ho detto iniziando questo discorso, non possiamo accettare di ridurre per legge tutti i contratti agrari alla fittanza; per noi la libertà contrattuale re-

sta un punto fondamentale e irrinunciabile della libertà del cittadino e pensiamo che nessuna maggioranza può imporre, se non esiste una concorde volontà delle parti, la trasformazione di un contratto in un altro. Che tutto questo sia incostituzionale lo ammette sostanzialmente il collega Campopiano quando dice, come ha fatto all'inizio del dibattito, che si potrebbe convenientemente mutare la Costituzione e che esiste — egli aggiunge — una maggioranza per farlo, per stroncare le critiche degli oppositori. Così diventa tutto facile; questo è un discorso logico che noi liberali possiamo anche non condividere nel merito ma che è ineccepibile per quanto riguarda la procedura. Si può cioè anche convertire un contratto in un altro, si può espropriare per privata utilità un'impresa o parte di essa, ma ciò non si può fare con le norme dell'attuale Costituzione. Si deve prima cambiare la Costituzione e poi, sulla base dei cambiamenti, procedere con la legislazione ordinaria; questo vuole la correttezza costituzionale e legislativa e soprattutto il buon senso, altrimenti faremmo la legge che subito dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* sarà passibile di andare davanti alla Corte costituzionale. Non nascondiamoci questo: lo avvertiamo tutti in quest'Aula anche se pochi hanno il coraggio di dirlo apertamente. Fra questi pochi — e me ne rallegro, non avevo dubbi — c'è stato il collega Cifarelli; della correttezza delle sue impostazioni desidero dargli atto, così come desidero dirgli che anche noi liberali, pur riconoscendo la logica, come prima ho detto, siamo al pari di lui preoccupati dei propositi di mutamento della Costituzione per consentire quello che è un vero e proprio esproprio della privata utilità.

Direi che questo, sia pure indirettamente, lo afferma anche il collega Fabbri nella sua relazione. Le argomentazioni che egli porta a giustificazione della trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in affitto sono tutte giustificazioni proprietarie; esse si richiamano cioè a quegli articoli della Costituzione che pongono limiti e vincoli alla proprietà terriera privata. Se si trattasse solo del diritto di proprietà, la cosa sarebbe ineccepibile in quanto la Costituzione pone effettivamente limiti e vincoli al diritto di proprietà. Per quanto riguarda l'impresa, il discorso è diverso; e che di impresa si tratti nel caso in esame ce lo dice il testo unificato quando parla di scorte da mettere in vendita con diritto di prelazione per l'affittuario, di mantenimento dell'unità organizzativa degli impianti e delle attrezzature esistenti, come dice l'articolo 27, per le aziende pluripoderali.

Del resto, l'eliminazione del vincolo della condirezione dell'impresa al quale dovrebbe mirare questa legge, come dice il collega Fabbri, conferma che l'oggetto di essa non è la proprietà della terra ma l'impresa. Tenuto conto di tutto ciò, la nostra opposizione alla trasformazione in affitto di una parte dei contratti associativi esce rafforzata.

Il senatore Guarino, con la sua indiscussa abilità disquisitrice, ha cercato di dimostrare il contrario. Direi invece che le stesse eccezioni all'obbligo della trasformazione rafforzano questa nostra opposizione e in certi casi, come nel caso delle piccole colonìe meridionali, non possiamo essere insensibili alle critiche formulate da qualche parte, anche dalla Democrazia cristiana, alla soluzione che ha prevalso in Commissione. Bisogna tener conto — ed il testo unificato non mi pare che lo faccia — che oltre alla mezzadria ed alla colonìa classiche esistono moltissimi contratti agrari di compartecipazione, di soccida, di affitto e in natura di specifiche coltivazioni.

Questi contratti, come del resto quelli di mezzadria e colonìa, nonostante i nostri rilievi, continueranno a stipularsi, come del resto ha previsto con molto realismo il collega Cleto Boldrini nella discussione che in materia vi è stata in Commissione giustizia. A proposito della Commissione giustizia, auspichiamo che il Governo ci dica esattamente il suo pensiero sul documento che il sottosegretario Speranza ha consegnato a questa Commissione, documento che, stranamente, non figura nei testi ufficiali del dibattito in Aula. In questo documento, come è noto, sono espresse molte perplessità e riserve del genere di quelle che noi

liberali portiamo avanti da tempo. La parola del Governo — intervento del Ministro della giustizia e del Ministro dell'agricoltura — potrebbe certamente essere utile ad illuminare il Senato prima di una deliberazione definitiva.

Come vedete, onorevoli colleghi, noi liberali siamo animati da intenti costruttivi e non polemici; desideriamo che esca dall'Aula del Senato una legge giusta e soprattutto applicabile, che favorisca veramente i contadini, gli imprenditori agricoli, i tecnici e promuova quella imprenditorialità di cui c'è tanto bisogno nelle nostre campagne. Questa imprenditorialità non si esalta però chiudendo il mondo contadino in una specie di ghetto corporativo, ma rafforzando, invece di recidere, i legami tra città e campagna.

La nostra proposta di legge sulle società agrarie vuole appunto rappresentare la sottolineatura di questa esigenza di un rapporto più stretto tra città e campagna, momento essenziale di quella centralità dell'agricoltura di cui tutti parliamo ma che spesso con leggi come quella che ci apprestiamo ad approvare finiamo col respingere di fatto.

Uno dei maggiori artefici della legge del 1971, alla quale noi liberali quasi da soli ci siamo opposti in nome della ragione e del buon senso e che è caduta in seguito sotto i colpi della Corte costituzionale dopo aver provocato la quasi totale paralisi del contratto di affitto, il senatore De Marzi, in una lettera pubblicata tempo addietro da un giornale romano, ha onestamente riconosciuto il suo fallimento.

Noi liberali non siamo contrari ad incentivare la tendenza ad ampliare l'area della imprenditorialità agricola con la immissione di forze contadine anche attraverso l'affitto. Certamente l'affitto è strumento idoneo a raggiungere tale scopo quando non sia concepito in maniera punitiva ma resti nell'ambito di un contratto liberamente stipulato dalle parti con un compromesso equo del bene terra. Ma tutto questo deve avvenire liberamente per scelta delle parti, anche se con opportune incentivazioni legislative. Per questo noi diciamo che la conversione dei contratti associativi in affittanza è legittima solo se avviene per consenso tra le parti. Ove ciò non sia possibile, l'alternativa deve essere o lo scioglimento del contratto associativo o la prosecuzione del vecchio rapporto. Operiamo in modo che anche per la legge che stiamo per varare non si ripeta il pentimento postumo di tanti dei suoi autori, come avvenne per quella del 1971.

Come avete notato, onorevoli colleghi, la nostra critica si appunta semplicemente su una parte del testo sottoposto al nostro esame. Non che le altre parti siano esenti da rilievi (e noi cercheremo di sottolinearli con gli emendamenti che presenteremo ai singoli articoli), ma ci pare doveroso dare atto dello sforzo che si è compiuto per migliorare la situazione in tema di affittanza, di proroga di durata dei contratti.

I colleghi delle altre parti politiche debbono darci atto — ci pare — della costruttività di questo nostro atteggiamento che, se è di decisa e ferma opposizione al principio della trasformazione non consensuale dei contratti di mezzadria e colonìa in affitto, lo è semplicemente per due motivi: uno di correttezza costituzionale, l'altro di esigenza di libertà connessa con il pluralismo contrattuale.

Non credevo, onorevoli colleghi, di poter trovare in quest'Aula senatori che condividessero, se non tutte, molte delle mie valutazioni e considerazioni. Se qualcosa non li trattenesse, credo che sarebbero stati molti di più. Quei pochi, e sono molti in relazione alla situazione del nostro Senato, ognuno a suo modo, con argomentazioni che non si diversificano molto, hanno cercato di smantellare e di dimostrare la non rispondenza della legge che stiamo discutendo alle necessità della nostra agricoltura e del nostro agricoltore.

Così il collega Bonino, con le sue argomentazioni e le sue esemplificazioni, ha ribadito pressappoco i miei concetti e si è trovato sulla mia linea. Il collega Benaglia, con il suo discorso tagliente, ha vivisezionato il disegno di legge mostrando la sua non coerenza con la situazione dell'agricoltura italiana. Il collega Dal Falco, con maggiore cautela ma con non minori argomentazioni, ha attaccato ed inciso sulla legge in di-

scussione esprimendo dubbi ed incertezze. Il che vuol dire che non tutto va liscio come alcuni prevedevano.

Permettetemi allora, prima di chiudere questo mio intervento che ha voluto essere breve e sintetico, di dare alcune chiose agli interventi di alcuni colleghi oltre a quelli che ho prima nominato. Il senatore Pegoraro, che sa di avere tutta la mia considerazione per la sua dimostrata capacità di discutere e di accettare, afferma e si stupisce di come in altri paesi l'affitto sia sviluppato più che in Italia. Ma non c'è da meravigliarsi in quanto proprio quegli altri paesi hanno terreni più adatti all'affittanza, mentre l'Italia, con la sua configurazione per la maggior parte non pianeggiante, ha terreni adatti all'affittanza molto più limitati. Se però vogliamo guardare quale percentuale raggiungono i terreni di pianura dati in affitto in Italia vedremo che la percentuale differisce di pochissimo da quella dei paesi ai quali il senatore Pegoraro si riferisce.

Al senatore Brugger, del quale condivido in pieno i timori che ha espresso e che sostiene che più l'affitto è basso tanto più il coltivatore ha possibilità di divenire proprietario, dirò — me lo permetta — che questo non è un fatto vero. Con un affitto basso e inconsistente, come sarà quello che si verrà ad ottenere con l'attuale legge, l'affittuario non avrà alcun interesse a diventare proprietario con tutte le conseguenze sfavorevoli per questa sua nuova condizione. Il canone di affitto non è mai abbastanza alto per giustificare da solo il desiderio o l'interesse al mantenimento della proprietà. Le ragioni vi sono, ma sono ben altre, sono collegate ad altri motivi di carattere generale, alle volte persino di carattere affettivo.

L'intervento del senatore Truzzi, che per buona parte, la prima per lo meno, posso condividere, conclude male perchè si allontana dai dettati della Costituzione, e noi liberali non possiamo accettarlo. Il Parlamento ha l'obbligo di rispettare la Costituzione e non può darne interpretazioni di comodo come quella data dal senatore Truzzi all'articolo 41. La legge n. 11 ha avuto dei meriti, è vero, e questi meriti restano; ha avuto dei difetti, che si possono correggere, e questo è anche vero; però con la legge che qui stiamo discutendo non abbiamo corretto i difetti, anzi li manteniamo.

Il collega Campopiano ha espresso la sua preoccupazione sul canone di affitto chiedendo se esso non sarà troppo pesante, tanto da non trattenere il contadino sulla terra. A lui vorrei rispondere che un canone irrisorio non spingerà mai il fittavolo a diventare proprietario della terra, scopo che proprio con questa legge si vorrebbe raggiungere.

Il senatore Guarino poi ha affermato che la mezzadria è stata un ripiego per venire incontro al fittavolo che in qualche caso non avrebbe trovato i mezzi per pagare l'affitto. Vorrei rassicurare il senatore Guarino: con i canoni che verranno fuori da questa legge certamente questo non avrà più a verificarsi.

Il senatore Guarino ancora, con la sua abituale cortesia, ha detto che la mia relazione avrebbe dovuto essere segnata sulla pergamena e non sulla carta. Lo ringrazio per non essersi voluto riferire alle tavole di pietra dell'epoca di Mosè. Ma il senatore Guarino, che scrupoloso ed attento com'è ha certamente letto la mia proposta di legge, vorrà darmi atto che essa non è affatto adatta ad essere segnata sull'elegante, ma antica pergamena: è una proposta di legge che è ispirata da una visione moderna della no ra agricoltura e che, se discussa ed accolta, avrebbe potuto risolvere moderatamente il rapporto proprietà-lavoro della terra.

All'inizio di questa discussione mi ero raffigurato un po' in uno di quei corridori che, non avendo potuto formare una *équipe*, fiduciosi nelle loro possibilità, con caparbietà hanno deciso di correre isolati. Ora questo mio timore è scomparso: nel corso della discussione si è formata una *équipe* valida e decisa che mi è di non poco conforto, anche se comprendo che in concreto non avrà grandi possibilità.

I colleghi mi vorranno scusare di questa mia puntualizzazione, direi quasi di questa

mia pignoleria, ma essa mi è sembrata necessaria per chiarirci meglio le idee.

Ora vorrei chiudere questo mio intervento con brevi affermazioni. Non ci ha mosso e non ci muove in questa nostra battaglia di opposizione nessun intendimento conservatore. In questi giorni abbiamo celebrato il cinquantesimo anniversario della morte di Giovanni Giolitti, il quale a proposito dei contratti agrari proprio in quest'Aula, nella seduta del Senato del 14 luglio 1906, così si espresse: « Vi sono dei patti agrari addirittura iniqui in alcune parti, e vi è una grande differenza, riguardo ai patti agrari, anche a piccolissime distanze. Se si vuole realmente studiare questo argomento, è necessario che persone che godano la fiducia del Parlamento, e che per conseguenza ispirino una vera fiducia nelle popolazioni, vadano a studiare sul posto le relazioni fra proprietari e contadini per vedere come siano realmente questi patti agrari ».

Per fortuna le cose sono cambiate ed in meglio. Da allora la necessità dello studio in materia così complessa resta sempre valida, così come resta valida l'utilità dell'intervento della contrattazione sindacale che noi legislatori dobbiamo favorire in ogni modo: ed in questo sono lieto di poter dare ragione perfettamente al collega senatore Truzzi. È infatti illusorio voler regolamentare tutto per legge, come le vicende ormai trentennali delle diverse leggi repubblicane in materia contrattuale dimostrano.

Cerchiamo, quindi, mentre ci apprestiamo all'esame degli articoli, di fare il più possibile una buona legge, una legge equa, costituzionalmente corretta e soprattutto applicabile, in grado di eliminare in tutte le direzioni quelle iniquità alle quali si riferiva nel suo discorso in quest'Aula di settant'anni fa un uomo come Giolitti.

La nostra preoccupazione è che questa legge favorisca gli avvocati — mi scusino i colleghi che esercitano questa professione — e non i contadini, danneggi l'agricoltura più produttiva, mortifichi le capacità di investimento di benemeriti ceti cittadini nei confronti della campagna, senza risolvere i problemi di una migliore remunerazione del lavoro, alla quale anche noi siamo favorevoli.

Per questi motivi, che svilupperemo più ampiamente in sede di discussione degli articoli, ribadiamo e riconfermiamo la nostra relazione scritta ed esprimiamo le più ampie perplessità sulle norme in discussione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

F A B B R I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, tento di essere breve, anche se debbo rispondere a una nutrita serie di interventi. Comincerò sgombrando il campo dalla questione dei ringraziamenti. Lo farò molto rapidamente, altrimenti il nostro amico Fortebraccio avrebbe motivo di colpirci con gli strali della sua ironia, raffigurando il Parlamento come un luogo nel quale ci si scambia convenevoli. Tuttavia, di fronte a una messe così nutrita di elogi per il lavoro del relatore, elogi che vanno sicuramente al di là dei miei meriti, sento il dovere di esprimere la mia gratitudine ai colleghi che hanno lavorato con me e che si sono espressi in modo così benevolo. Sono convinto che non si tratta di apprezzamenti di circostanza; c'è tanto qualunquismo nei confronti dei parlamentari e del lavoro che essi compiono, ma ritengo che questi apprezzamenti siano espressione di solidarietà da parte di chi ha svolto con serietà e rigore un lavoro in comune.

Voglio estendere questi ringraziamenti, non in ossequio a convenevoli di circostanza, al protagonista di questa elaborazione legislativa, che in questo dibattito è rimasto un po' nell'ombra, cioè al presidente della Commissione, senatore Macaluso, che è stato il regista attento, discreto, ma non distaccato della nostra attività di preparazione.

Sono particolarmente grato per le espressioni di apprezzamento quando provengono da chi non è consenziente con il fondamento della legge; mi riferisco al senatore Bonino, il cui intervento è stato estremamente garbato e che ha avanzato osservazioni

di buon senso che, a mio avviso, in sede di emendamenti non si potranno non accogliere (ad esempio, la sua osservazione sulla equiparazione quanto all'età del proprietario e dell'affittuario o quella relativa al regime del subaffitto). Sono grato inoltre al senatore Cifarelli che ha fatto un apprezzamento che vale tanto di più in quanto accoppiato ad una manifestazione di anticraxismo viscerale — lo dico in modo molto bonario — e al senatore Balbo il quale, proprio perchè relatore di minoranza, è stato particolarmente aperto nelle sue valutazioni sul lavoro di tutta la Commissione.

Non posso non rammaricarmi per l'atteggiamento non del tutto comprensibile degli amici repubblicani. Non so, collega Cifarelli, cosa penseranno i suoi elettori dell'Emilia-Romagna, che sono anche i miei elettori, di fronte a un atteggiamento che si potrebbe definire — non vorrei essere irrispettoso — di acquiescenza alle impostazioni di una certa parte della Confagricoltura, certo non quella più avanzata. Non posso non registrare una sintonia di posizioni abbastanza sorprendente; credo che possiate fare ancora in tempo, amici repubblicani, a non combattere in questa vicenda una battaglia di retroguardia. Quando penso alle « idee chiare della sinistra » che erano il motto dei repubblicani qualche anno fa, mi viene voglia di dire del collega Cifarelli: *quantum mutatus ab illo*. Ebbene, malgrado questo, non possiamo non tener conto delle considerazioni qui svolte anche dagli amici repubblicani. Rimane, al di là del dissenso di questo momento, l'esigenza di un approfondimento e di un chiarimento.

Una risposta va data anche a chi ha rivolto critiche e censure alla Commissione, al modo con cui essa ha lavorato, al sottocomitato ristretto e anche al Parlamento, al Senato, a questa Assemblea che è stata accusata, in un articolo del mio amico Serra, presidente della Confagricoltura, di volere strozzare il dibattito, comprimere la discussione. Ebbene, debbo una risposta molto ferma all'amico Serra, che conosco come un uomo abbastanza equilibrato, ma che questa volta mi sembra abbia passato la misura; forse ha avuto informatori non troppo veraci (come dicono a Napoli) o forse suggeritori non troppo attenti. Intendiamoci, onorevoli colleghi, non voglio presentare l'Aula parlamentare come un tabù inattaccabile; siamo contro tutti i reati di vilipendio, quindi anche il Parlamento è criticabile. Non intendiamo erigere santuari intorno ai quali non si può discutere. È bene tuttavia precisare che, mentre siamo attenti alle critiche che riguardano i risultati del lavoro parlamentare, siamo preoccupati, anche come cittadini, quando questa critica si traduce in un discredito ingiustificato nei confronti dell'istituzione. C'è infatti il malvezzo di attaccare comunque il « palazzo » o la classe politica senza fare nessuna distinzione all'interno della medesima.

Ebbene, Serra dice che siamo stati frettolosi, lacunosi (così ha scritto per il « Corriere »); che si è trattato di un esame superficiale; che non abbiamo concesso tempo sufficiente per meditare sulle cose. Non rivendico la validità in assoluto dei risultati del nostro lavoro, che sono come ogni azione umana criticabili, perfettibili e suscettibili di errore; diamo ampio spazio all'errore; debbo però insorgere e chiedere il rispetto per il lavoro dei parlamentari quando si dice che questo lavoro è stato frettoloso, che non è stato sufficientemente scrupoloso. Al contrario sento il dovere di rivendicare, a nome di tutta la Commissione, il rigore del nostro impegno: abbiamo dedicato 39 sedute a questo problema, con notevole approfondimento, confortato da un'ampia indagine conoscitiva. L'ampiezza del dibattito di questi giorni dimostra che non c'è stata nessuna volontà di prevaricare le prerogative dell'Assemblea Debbo quindi respingere questa accusa di scarsa ponderatezza e di scarsa riflessione e rivendicare appunto il rigore e l'approfondimento. Mi dispiace che il senatore Balbo, facendosi portavoce di critiche che sa non essere fondate, si sia associato a questa censura di frettolosità. Essa non mi sembra francamente fondata e non si può, onorevoli colleghi, presentare la solerzia e l'impegno del Parlamento come indice di scarsa cura nella preparazione dei provvedimenti legislativi.

Cerco però di capire, di leggere tra le righe questo linguaggio aspro del presidente della Confagricoltura: mi sembra, più che altro, questo sì, un avvertimento alla Democrazia cristiana; non capisco con quale sbocco, e trovo questo comportamento in contrasto con l'atteggiamento più aperto del nuovo presidente della Confagricoltura quando sembrò scartare il collateralismo rispetto alla Democrazia cristiana come scelta obbligata della sua organizzazione.

Vorrei anche richiamarmi qui ai precedenti storici che sono stati invocati dal senatore Truzzi e da altri colleghi, che ci hanno ricordato la lunga storia dei patti agrari e hanno inserito questo dibattito nel quadro dei precedenti « storici » che in passato hanno formato oggetto di polemica politica. Questo è giusto, perchè la storia, il passato ci aiuta a capire il presente, a comprenderlo meglio. Però stiamo attenti, onorevoli colleghi: lo scenario è profondamente mutato rispetto ai tempi in cui vi fu la frattura tra i ministri Martino e Villabruna rispetto allo onorevole Malagodi, allora astro sorgente della politica liberale, in ordine alla giusta causa e ai patti agrari. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti, molte cose sono cambiate, lo scenario non è più quello: vi sono stati l'esodo, l'espulsione dei contadini dalle campagne, il depopolamento della montagna e della collina; c'è stato il processo di deruralizzazione selvaggia — mi si passi il termine — ai tempi dell'industrializzazione altrettanto barbarica del miracolo economico; c'è stato l'ingresso del nostro paese nella CEE e l'avvio della politica agricola comunitaria. È accaduto che l'Italia da paese esportatore di derrate alimentari sia diventato paese importatore di prodotti agricoli, con un « buco » nella bilancia agricolo-alimentare di notevole entità. V'è stata poi la rottura degli equilibri ecologici, con le montagne che franano proprio perchè il contadino le ha abbandonate.

V'è poi la scoperta da parte degli uomini politici del fatto che le risorse non sono illimitate: è il problema della fame nel mondo. Proprio in questi giorni è stato reso noto il rapporto del Club di Roma, secondo il quale su quattro miliardi di abitanti vi sono 570 milioni di uomini sottonutriti, cioè nutriti al di sotto dei livelli di calorie e proteine consigliabili. Dicevo dunque della limitatezza delle risorse e del possesso delle derrate alimentari come fatto strategico: Giscard d'Estaing ha detto che l'agricoltura sarà il nostro petrolio. A parte questa, che può essere anche una battuta d'effetto, c'è stata certamente la riscoperta della centralità dell'agricoltura e l'individuazione della agricoltura non più come settore ausiliario e marginale, ma come comparto traente per innescare un diverso processo di sviluppo economico.

Ecco, se lo scenario è così profondamente modificato; se, come mi diceva non più di una settimana fa l'economista francese Edgard Pisani, che è stato ministro dell'agricoltura nel governo De Gaulle e che oggi è senatore socialista, dobbiamo prepararci a far fronte al fabbisogno dei prodotti alimentari per tutta l'umanità nel duemila, avendo presente che sarà necessario più che raddoppiare, anzi raggiungere un rapporto di due a cinque per quanto riguarda la produzione agricola; se teniamo conto di questo quadro, ci avvediamo che quando proponiamo una riforma dei contratti agrari, avendo di mira le esigenze di esaltazione della impresa e di impulso alla produttività, operiamo con riferimento ad una realtà sociale del tutto nuova e diversa rispetto a quella dei tempi passati, quando si discuteva dei patti agrari.

Ma l'analogia con le vecchie battaglie che qui sono state rievocate, non a torto, è in certo senso fuori luogo perchè questa — mi si consenta — non è una legge di aggiustamento rispetto al passato; non ci accingiamo ad approvare l'ennesima legge di proroga e di piccola correzione per quanto riguarda le modalità di determinazione del canone: abbiamo visto che questa legge comporta invece alcune novità importanti, alcuni connotati identificativi del provvedimento che fanno di esso qualcosa di nuovo rispetto al passato.

Ho detto, aprendo questa discussione, che si chiude un ciclo e che almeno potenzialmente si apre un ciclo nuovo. Mi sia consentito qui, senza nessun trionfalismo e sen-

za portare acqua al mulino del relatore, sottolineare che, a parte qualche osservazione critica negativa, se si eccettua la questione della conversione dei contratti associativi in affitto, c'è in questa Assemblea — financo da parte dell'opposizione liberale — una concordanza profonda su quelli che il senatore Truzzi ha definito i pilastri della riforma. Questi non sono costituiti da innovazioni di poco conto, perchè dopo 30 anni, concludendosi la guerra dei 30 anni, come ha osservato il senatore Guarino, cancelliamo la proroga che era, come ho rimarcato nella mia relazione, una specie di spada di Damocle incombente sul proprietario e sull'affittuario, che poteva essere cacciato in ogni momento. Vi era la proroga, ma vi erano anche le eccezioni alla proroga. Era, questa sì, una forma di esproprio per il locatore, che non sapeva mai se avrebbe potuto ritornare in possesso della propria terra, il cui uso sembrava essere diventato eterno in favore di altri.

Cancelliamo dunque la proroga e introduciamo la regola della lunga durata. A proposito della lunga durata, vi sono state alcune osservazioni dalla Commissione giustizia. Desidero anzitutto dire che abbiamo accolto come una collaborazione importante il contributo che ci è pervenuto da quella Commissione. Anche in questo caso si è voluta dare un'immagine distorta del lavoro legislativo della Commissione di merito quando si è voluto accreditare una specie di contrapposizione tra la Commissione agricoltura e la Commissione giustizia, quasi che la seconda tirasse le orecchie alla prima. Non ho mai creduto il testo elaborato dal comitato ristretto come perfetto ed intoccabile, per cui il relatore si sarebbe dovuto adontare se veniva modificato. Invece umilmente ho avuto sempre fiducia in questo lavoro collegiale, perchè la materia è difficile e complessa. Pertanto questo *labor limae* della Commissione agricoltura, con il contributo della Commissione giustizia e della Commissione affari costituzionali, è stato prezioso.

Ricordavo dunque che la Commissione giustizia ha rilevato che la durata dei contratti in corso è forse troppo lunga perchè si somma il nuovo periodo al precedente. Ho già risposto nella relazione che usciamo da un regime di proroga e che di questo bisogna tener conto. Non escludo che si possa fare anche qualche ritocco per quanto riguarda la durata dei contratti in corso, ma quello che interessa sottolineare è che la legge deve disciplinare gli accordi per l'avvenire. La scelta è quella della lunga durata del nuovo contratto di affitto d'ora in poi. Chi dà in affitto la terra sa — d'ora innanzi — che la dà in affitto per sedici anni, con una evidente certezza dei rapporti giuridici nelle campagne.

In questo ci allineiamo al resto dell'Europa. Già il senatore Truzzi ha ricordato che nelle direttive comunitarie (legge cosiddetta 153) si prevedeva una durata di quindici anni; e l'*excursus* di diritto comparato compiuto dai colleghi democristiani nell'elaborazione del loro disegno di legge dimostra che sedici anni non sono molti rispetto al resto dell'Europa. Siamo nella linea della durata del contratto di affitto europeo, perchè si vuole consentire all'affittuario di compiere gli investimenti e di ammortizzarli. D'altra parte chi dà in affitto il terreno sa che lo dà per sedici anni e non ci saranno più eccezioni.

Abbiamo introdotto un temperamento con l'articolo 3 che prevede la durata dell'affitto particellare in sei anni. Io difendo questa norma, onorevoli colleghi, proprio perchè non vivo soltanto nel « palazzo »; sono convinto che nelle zone di montagna, se estendessimo anche ai piccoli fazzoletti di terra, che non costituiscono unità poderali, le norme riguardanti la durata di sedici anni del contratto di affitto, difficilmente riusciremmo ad estendere l'affitto dei terreni. C'è infatti — in queste zone — una forte sensibilità nei confronti della proprietà della terra e c'è la volontà, in molti emigrati e molti proprietari che oggi si danno ad altre attività, di ritornare sulla terra.

L'altro caposaldo della riforma è quello relativo alla perequazione reale del canone. C'è ormai il riconoscimento unanime che sotto questo profilo il provvedimento risponde alle esigenze della realtà sociale. Questa è la riprova che non siamo stati mai ani-

mati da intento punitivo nei confronti di chicchessia. Diciamo le cose come stanno, con molta sincerità: ci siamo tutti resi conto che il sistema di regolamentazione, così come risultava dall'insieme dei vigenti provvedimenti legislativi, aveva portato in non pochi casi ad una compressione eccessiva delle ragioni della proprietà ed aveva finito per disincentivare la concessione dei fondi in affitto da parte dei proprietari. Pertanto abbiamo introdotto questo criterio di correzione lasciando fermo l'impianto dell'aggancio al dato catastale. Questi correttivi ci danno la garanzia che l'affitto d'ora in poi sarà veramente equo. Abbiamo infatti allargato la forcella, abbiamo dato la possibilità di intervenire in via provvisoria con decreto del Ministro dell'agricoltura, abbiamo assegnato alcuni punti alle regioni. Io, a differenza del collega Benaglia e di altri, ho fiducia nelle regioni. Non mi sento di essere antiregionalista per partito preso, affermando in anticipo che le regioni amministreranno male questo potere; si tratta invece di una importante funzione perchè l'Italia agricola non è uniforme, non è tutta pianura padana e Sicilia. Le regioni possono quindi svolgere una funzione di regolo riequilibratore con riferimento alle realtà locali. Le regioni sono governate da uomini eletti dal popolo e sapranno cogliere le voci e le esigenze che vengono dalla realtà sociale.

Ha detto qualche uomo della sinistra: nel momento in cui le sinistre appoggiano per la prima volta un Governo di unità nazionale, si dà luogo a una dilatazione della rendita fondiaria. È una osservazione alla quale non mi sento di essere insensibile, però credo che possiamo dare una risposta per nulla imbarazzata: questo è un Governo di unità nazionale, siamo in un momento di crisi di tale portata per cui è necessario mobilitare tutte le risorse, tutte le energie disponibili per uscire dalla crisi, per rilanciare l'agricoltura come premessa appunto per provocare una ripresa di tutta l'economia.

In questo contesto è naturale che la legge chiami a concorrere a questo sforzo anche il proprietario che abbia volontà di investire in agricoltura, di dare in affitto il proprio podere. Quindi questa scelta, che mira a venire incontro alle esigenze della proprietà, superando una eccessiva compressione che c'era stata in passato, a mio parere si inserisce in quella politica di unità nazionale che è alla base dell'appoggio delle sinistre.

Onorevoli colleghi, non dobbiamo però pensare che la riforma dei rapporti sociali nelle campagne si esaurisca con questo rilancio che stiamo tentando del contratto di affitto, come unico strumento regolatore quando non si possa raggiungere l'obiettivo primario, che è quello di superare la dissociazione tra la proprietà e l'impresa con l'impresa coltivatrice diretta, familiare o meglio ancora — dico io — cooperativa.

Dobbiamo difendere quella che con molto buon senso romagnolo il collega Foschi ha definito la pluralità anche delle forme di conduzione della terra. Dobbiamo chiedere al Governo che siano stanziati fondi adeguati per favorire l'accesso alla proprietà da parte del coltivatore diretto, da parte del contadino; ma dobbiamo ricordare che ci sono altre forme di conduzione, oltre a quella dell'affitto (ha fatto bene Foschi a ricorlarlo): c'è l'impresa capitalistica con i salariati che ha un suo spazio (anche se io come socialista, prima ancora che come relatore, privilegio l'impresa cooperativa) nell'ambito della programmazione regionale e nazionale, disegnata dal quadrifoglio; poi c'è la cooperativa, l'impresa diretto-coltivatrice e ci sono le forme associative speciali previste dalla nostra legge.

Quindi l'esigenza di fare del contratto di affitto l'unico strumento regolatore dei rapporti sociali nelle campagne quando non si possano raggiungere gli obiettivi prioritari va sottolineata nel senso che non rinunciamo agli altri obiettivi prioritari di politica agricola.

Richiamandomi per il resto alle considerazioni che ho già svolto nella mia fin troppo lunga relazione, vorrei soffermarmi sulla vessatissima questione della conversione dei contratti di colonìa e mezzadria in affitto, cominciando dalla questione dei rapporti tra il Parlamento e la Corte costituzionale. Voglio dire che a questo riguardo dobbiamo, con il più grande rispetto che è dovuto alla

Corte, respingere ogni tentativo di terrorismo costituzionale: chiamiamolo in questo modo forse troppo pittoresco. Volevo dire che non è giusto ipostatizzare un braccio di ferro fra il Parlamento e la Corte e gridare allo scandalo ogni volta in cui la Corte interviene per censurare di illegittimità costituzionale una legge.

Certamente sarebbe più auspicabile che ciò non avvenisse, ma la Corte è stata costituita, dopo aspre battaglie che sono state condotte, proprio perchè questo sindacato, questo controllo di legittimità costituzionale fosse possibile. Quindi quello che è chiamato il rimpallo tra la Corte costituzionale e il Parlamento non ci deve spaventare; anzi si tratta di una forma di integrazione e di collaborazione. Sarebbe sbagliato da parte nostra predisporre un provvedimento legislativo nella consapevolezza che siamo fuori della Costituzione. Ma non credo che con questo provvedimento di legge siamo fuori dai valori e dallo schema giuridico della Costituzione. Non lo credo, ma il giudizio va rapportato alle nostre decisioni.

Chiedo un chiarimento agli amici repubblicani: quando dicono di essere d'accordo sul superamento della colonìa e della mezzadria, ma nel rispetto della Costituzione, allora devono darci un giudizio non astratto, senza limitarsi a metterci davanti una guarentigia di rispetto della Costituzione. Debbono dire se le decisioni e le scelte politiche che ci accingiamo a compiere con questa legge sono condivise o non sono condivise.

Naturalmente, se si condividono, si ritiene che siano conformi allo spirito e alla lettera della Costituzione. Non è invece possibile non contrastare apertamente le scelte che sono alla base della legge ed invocare nello stesso tempo una violazione costituzionale, più o meno a mezza voce.

Devo assicurare il collega Guarino, che ho letto con grande attenzione tutte le sentenze della Corte costituzionale ed anche il famoso parere *pro veritate* del professor Barile. Verso questo luminare del diritto ho una grande stima: ho avuto anche, con lui, rapporti professionali, lo conosco bene e so che è un professionista molto serio, valido, un grande giurista, ma non posso tacere che questo parere più che un parere *pro veritate* è un parere per il committente. Malgrado ciò, in quel parere il professor Barile, proprio perchè è un giurista serio anche quando svolge opera di consulenza per un cliente, che in questo caso era la Confagricoltura, se non vado errato, non ha mai detto che la Corte costituzionale, nelle sue statuizioni, si è già espressa in modo da rendere incompatibile la trasformazione dei contratti di colonìa e mezzadria in affitto con il dettato costituzionale.

Presidenza del presidente FANFANI

(*Segue* FABBRI, *relatore*). Ha avanzato qualche sospetto, ha dato qualche motivo di riflessione, ma non l'ha detto. Non trovo, collega Guarino, neppure gli avvertimenti negativi che lei ha creduto di ravvisare nelle sentenze della Corte, le quali stabiliscono che c'è un limite alla compressione della proprietà, ma dopo aver sottolineato che, proprio perchè la nostra Costituzione ha fatto una scelta prioritaria in favore del lavoro, la compressione della proprietà è possibile e non è anticostituzionale. Francamente questo avvertimento non l'ho trovato: devo dire che semmai ho trovato l'avvertimento contrario, che cioè questa non è una legge anticostituzionale o almeno c'è da discutere molto e non si può avere la sicumera con cui gli avversari della riforma danno per certo che il nostro provvedimento sarà colpito dai fulmini di incostituzionalità.

Perchè, onorevoli colleghi, traggo l'avvertimento in positivo e non in negativo dalle pronunce della Corte costituzionale? Intanto, non posso non meditare su una legge del

1964 che ha stabilito il divieto della stipulazione di nuovi contratti di mezzadria. Questa legge non è mai stata impugnata; si è preso atto quindi che in sede politica si è stabilito che il contratto di mezzadria, il contratto associativo è un contratto in via di estinzione, da espungere, è un contratto esausto. Non v'è stata, neppure sotto questo profilo, una prenotazione di nullità; ma dirò di più: nelle sentenze della Corte costituzionale, particolarmente nell'ultima, la sentenza 107 del 1977, trovo alcuni concetti che mi portano alla conclusione che non si può a cuor leggero sostenere che il provvedimento di conversione non è compatibile con la Costituzione. Dice la sentenza n. 107: « ... si pone in rilievo l'ampiezza del disposto di cui all'articolo 44 della Costituzione il quale consente certo in tema di proprietà terriera interventi legislativi più penetranti di quelli ammessi dall'articolo 42, richiedendosi soltanto che le limitazioni siano finalizzate non solo all'instaurazione di equi rapporti sociali, ma anche alla realizzazione di condizioni che consentano il razionale sfruttamento del suolo, e ciò in vista di una finalità che, unitamente all'interesse dei singoli, vuole soddisfare quello della società ».

Dunque, la Corte costituzionale, a ben vedere, ha detto che si può comprimere la proprietà privata; v'è un'altra norma della Costituzione secondo la quale la proprietà privata deve essere esercitata con funzione sociale. La si può comprimere a due condizioni: raggiungere equi rapporti sociali e dare impulso allo sfruttamento razionale del suolo. Vogliamo spiegare questo concetto? La limitazione è legittima se ha per finalità l'uso completo del bene produttivo, la messa in valore di tutte le potenzialità produttive del bene terra. Abbiamo ricordato la fame nel mondo, il *deficit* agricolo-alimentare, l'esigenza di aumentare la produttività, l'esigenza di mettere in valore tutte le terre, anche quelle marginali delle zone interne; ecco altrettanti motivi in forza dei quali l'incremento della produttività è un obiettivo di interesse generale a cui si può sacrificare il diritto di proprietà. Ecco perchè, a nostro avviso, non c'è questa prenotazione di nullità nella sentenza della Corte costituzionale, anzi c'è l'affermazione contraria

Vorrei poi rispondere — e mi rendo conto che le questioni sono tante — alle osservazioni tecnico-giuridiche che ha svolto il collega professor Guarino in ordine alla conversione (osservazioni alle quali si sono aggrappati, con molto strumentalismo, gli oppositori della validità del provvedimento) per cambiare la forma, ma sotto qualche profilo anche la sostanza del provvedimento, per metterlo al riparo dalle censure di incostituzionalità: mi riferisco al problema della differenza tra conversione e trasformazione. Debbo dire che anche io mi ero dato carico di questo problema e credo di poter concludere in questo modo: la conversione, proprio per tutte le osservazioni che ha svolto il collega Guarino, non è un *monstrum* giuridico, è un istituto che è presente sotto vari profili nel nostro ordinamento positivo. È stato giustamente annotato che non è possibile, in tutti i casi in cui l'ordinamento giuridico parla di conversione, attribuire a questo termine un significato sostanzialmente comune, quasi che in esso si realizzasse, sia pure in forme di volta in volta diverse, un unico fenomeno, e cioè la trasformazione o l'evoluzione di una fattispecie particolare in una fattispecie diversa, ulteriore, in vista del conseguimento di un effetto speciale non consentito dalla fattispecie originaria.

Ricorderò molto celermente che nel nostro ordinamento giuridico si parla di conversione di provvedimenti provvisori con forza di legge adottati dal Governo (articolo 77, comma secondo, della Costituzione), di conversione delle pene pecuniarie in pene detentive, di conversione del pignoramento e ancora di conversione del sequestro conservativo in pignoramento quando si deposita una somma in luogo della cosa pignorata, ma soprattutto si parla di conversione, nell'articolo giustamente richiamato dal collega Guarino, l'articolo 1424 del codice civile, ove si disciplina la conversione del negozio giuridico. Mi pare che questo sia il richiamo più calzante.

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica, mi sento quindi di aderire al suggerimento del senatore Guarino quando dice di

unificare la dizione, specialmente nelle rubriche, per significare che l'istituto che si vuole introdurre nel nostro ordinamento giuridico in analogia con altre forme di conversione è quello della conversione, cioè del passaggio, per volontà della legge, in questo caso, da un istituto giuridico ad un altro. La parola trasformazione però non è fonte di equivoco o di confusione, nè è epiteto sconveniente. Qui la qualificazione giuridica va riconosciuta nell'espressione « conversione »; la parola « trasformazione », usata nel corso dell'articolato, ha una finalità meramente descrittiva. Abbiamo detto che vogliamo fare una legge che i contadini possano comprendere e allora abbiamo affermato che l'istituto giuridico è della conversione e che la conversione è la trasformazione di un contratto di colonìa o mezzadria in un altro contratto, nel contratto di affitto. E qui il richiamo all'articolo 1424 del codice civile è particolarmente penetrante. Il professor Guarino sa molto meglio di me, che sono un modesto avvocato di provincia, che ci sono due concezioni in ordine all'articolo 1424: c'è la concezione cosiddetta volontaristica, secondo la quale, giusta il principio della conservazione del negozio giuridico, si converte il negozio nullo in un negozio valido sul presupposto che, se le parti avessero saputo che il primo negozio era nullo, avrebbero voluto il secondo. Però la dottrina più accreditata ha ormai stabilito che la norma dell'articolo 1424 è una norma integrativa, nel senso che è la volontà della legge che si sostituisce ai privati. Nel nostro caso abbiamo la volontà del legislatore che con una valutazione di carattere politico-sociale, a mio avviso insindacabile in sede di sindacato di legittimità costituzionale, ha ritenuto che questi contratti siano superati, che siano da rimuovere per consentire alla nostra agricoltura quella evoluzione europea indispensabile per il bene collettivo; ed è il legislatore che stabilisce che questo contratto si converte nel contratto più « vicino », che è quello di affitto: più vicino nel senso che è il contratto che regola il rapporto tra il proprietario e l'affittuario quando non si realizzi la confusione tra chi usa la terra per coltivarla e chi ne è proprietario. Pertanto, sotto questo profilo pare a me che si debbano accettare i suggerimenti del senatore Guarino, quando consiglia di dare alla parola conversione un rilievo tale da far comprendere che questo è l'istituto che è stato prescelto, per cui la parola trasformazione ha un significato descrittivo. Non credo invece di dover condividere tutte le altre scelte prospettate, compresa la proposta di una preventiva declaratoria di nullità per cui sarebbero poi le parti che sostituiscono al negozio nullo un altro negozio; e non mi sento neppure di escludere dalla trasformazione la soccida, per le ragioni che in Commissione abbiamo approfondito da vicino.

Su questo tema della conversione, che ci appassiona, vorrei soffermarmi con molta serenità per dire che, proprio perchè non siamo parlamentari chiusi nel « palazzo », che non sentono quello che avviene fuori da qui, non abbiamo mai pensato di applicare semplicemente e dogmaticamente — qualcuno ha detto con demagogia — le direttive delle segreterie dei partiti; quasi uno schema prefabbricato, calato dall'alto per cui la conversione è un fatto pacifico che non lascerebbe adito a possibilità di qualche immagine d'ingiustizia e così via: desidero dire che noi conosciamo anche la realtà in cui viviamo. Quando si muovono censure nei nostri confronti e si dice che non stiamo attenti a quanto avviene nel paese, qualche volta mi ribello e richiamo l'indagine conoscitiva che abbiamo fatto, quello che ci hanno detto i presidenti delle regioni e quello che ci ha detto qui il collega Salvaterra — che è uno che opera in agricoltura — il quale ha affermato che ancora oggi non sempre la proprietà è assenteista; c'è il proprietario egemone che fa tutto e che annulla la personalità del mezzadro; c'è il proprietario assenteista che va solo a dividere i frutti del lavoro e c'è anche, qualche volta, il concedente che ha « condiretto » per così dire l'impresa associativa: questo noi non ce lo nascondiamo.

Voglio fare qui un'altra confessione. Io cerco sempre di sentire le ragioni anche dell'altra parte, come mi ha insegnato Piero Calamandrei: *audietur et altera pars,*

ascolta anche le ragioni dell'altra parte. Sono convinto che questo provvedimento di conversione sia sostanzialmente giusto, imposto dai tempi; ma non credano questi fieri oppositori — non per le intimidazioni che tentano di fare — che noi della Commissione agricoltura, che noi parlamentari, siamo stati completamente insensibili alle proteste. Tutti noi siamo stati sfiorati dal dubbio, se volete anche dal tormento qualche volta, di fare un'opera di giustizia per riparare ad un'ingiustizia secolare.

Sono figlio di un geometra che ha fatto « San Martini » a non finire. I « San Martini » in Emilia sono i regolamenti dei rapporti che avvengono l'11 novembre. Ebbene ho visto che cos'è la mezzadria: non sempre c'è l'agrario e c'è il povero; qualche volta il « San Martino » avveniva in case simili a tuguri con le copertine della « Domenica del Corriere » disegnate da Beltrame, che incollate su un tramezzo di legno dividevano i due locali della casa: spesso c'era una guerra tra poveri, o almeno fra uno più povero e uno meno povero. Questa è la realtà e noi la conosciamo; pertanto qualche volta ci sfiora il dubbio che per fare un'opera di giustizia di carattere generale, possiamo fare anche un torto al piccolo concedente, per esempio, che non è assenteista. Questo l'abbiamo tenuto presente in Commissione, tant'è che abbiamo previsto una disposizione in favore dei piccoli concedenti. Ci sono due categorie all'interno delle quali c'è qualche ragione di insoddisfazione. Si tratta dei piccoli coloni meridionali delle microcolonie non pluripoderali che non si vedranno convertito il contratto, mentre il vicino magari lo avrà convertito; vi è poi — ecco l'altro margine di insoddisfazione — la posizione del piccolo concedente in alcuni casi, ai quali si riferiva il collega Salvaterra, di proprietari non assenteisti. Ebbene credo che se noi, in sede di emendamenti, riusciremo — ed è difficile — a fare qualche cosa per venire incontro alle esigenze di queste due categorie, avremo fatto uno sforzo per migliorare ulteriormente il contenuto della nostra legge.

Dimostrata questa comprensione per le ragioni della parte che ci critica e si oppone al nostro provvedimento, devo aggiungere però che non mi sento con tutta serenità di definire eversivo questo provvedimento, anche perchè è stato temperato fin troppo; ci sono le cause soggettive di esclusione, ci sono le cause oggettive, la inidoneità dell'unità produttiva. Inoltre la conversione avviene a richiesta; è prevista una forma speciale di cooperazione mista all'articolo 31, una norma voluta con particolare tenacia dal collega Mazzoli. La chiave di volta, amici senatori, è la nuova regolamentazione del contratto di affitto. Se per il proprietario stabiliamo un affitto veramente equo, l'iniquità del provvedimento, anche sotto il profilo della conversione, viene fortemente affievolita anche perchè — questo è bene non dimenticarlo — non espropriamo l'impresa, poichè si tratta di una impresa connaturata con il fattore lavoro, ma non espropriamo neppure la terra. Anche l'affitto che scaturisce dalla conversione non è eterno, prorogato *sine die*, ma è un affitto che finisce e, dopo, il proprietario fa del suo podere quello che crede.

Se teniamo presente questo complesso di normative e se teniamo presente la disposizione a favore dei piccoli concedenti, ci accorgiamo che questo provvedimento non può essere riguardato come eversivo e punitivo nei confronti della proprietà fondiaria anche se, a mio avviso, si può ancora introdurre qualce modifica migliorativa rispetto al testo originario.

Onorevoli colleghi, signor Ministro, in questa legge c'è un articolo che per me è fondamentale, che serve per la mezzadria, per la conversione, per l'affitto, serve per tutti, ed è l'articolo 36 che, a mio avviso — questa dichiarazione può essere contestata — è la norma più importante della riforma. Infatti si stabilisce all'articolo 36 che gli accordi stipulati tra le parti, sia aventi natura transattiva, cioè sulla base di reciproche concessioni per rimuovere una lite che sta per sorgere o per comporne una già sorta, sia non aventi natura transattiva, sono validi alla sola condizione che siano stipulati con l'assistenza delle organizzazioni professionali, anche se non ce n'è bisogno, o davanti al giudice, come è detto nella leg-

ge. Io proporrei di togliere quest'ultimo inciso, in modo che la guarentigia dell'assistenza delle organizzazioni professionali sia una costante per rendere valido l'accordo Cosa abbiamo fatto con questa norma? Abbiamo fatto quello che gli inglesi chiamano il *common law;* abbiamo ripristinato l'autonomia delle parti le quali possono regolare i loro rapporti dando spazio all'autonomia contrattuale, ma anche alla dialettica sindacale.

Ho citato nella mia relazione le obiezioni del Camerlenghi alla via parlamentare ai patti agrari; il legislatore, dice il Camerlenghi, si sostituisce al libero confronto delle parti sociali. Ho notato che non possiamo equiparare l'imprenditore agricolo a un lavoratore dipendente, però la dialettica fra le parti va ripristinata. Allora cosa vogliamo fare con questo articolo 36? Vogliamo — diciamolo francamente — ripristinare la piena libertà contrattuale, una sorta di liberalizzazione dei rapporti sociali nelle campagne: una libertà contrattuale però orientata e protetta attraverso due linee guida, una delle quali è il quadro di riferimento legislativo. Se l'affittuario o il proprietario non vogliono fare un accordo in deroga, non lo fanno e hanno la protezione delle norme di legge; se lo vogliono fare lo fanno. La prima protezione è dunque l'usbergo delle disposizioni di legge che disciplinano l'ammontare del canone, la sua durata e così via. L'altra linea guida è l'assistenza delle associazioni professionali, alle quali diamo così un'ampia fiducia e una funzione importante nella vita sociale. Questo è l'aspetto fondamentale della riforma. Con questo accordo possiamo veramente raggiungere quella che il senatore Foschi chiamava la flessibilità nei rapporti contrattuali.

Il collega Brugger mi domandava se nel suo Alto Adige quando venga meno la minima unità si può stipulare un contratto di cinque anni, anzichè di 15; mi sento di rispondere positivamente, cioè che le parti, con la sola condizione della approvazione da parte delle organizzazioni professionali, possono porre in essere un regolamento dei rapporti che tenga conto di tutto il *back ground* legislativo ma che in questo modo, proprio con questo regolo della flessibilità, possa adeguarsi al caso concreto ed essere aderente alla realtà sociale. Ecco la parte più importante della legge che stiamo discutendo, ecco la valvola di sicurezza, ecco il ripristino del confronto sociale della dialettica sindacale nelle campagne.

Consentitemi ora di dare un giudizio politico sulla legge: se questa legge passa qui e alla Camera, diamo attuazione ad uno dei punti programmatici più qualificanti, secondo me, dell'intesa di governo prima dei sei partiti e adesso senza i liberali. Abbiamo lavorato 18 mesi, abbiamo faticato perchè dopo la *conventio ad escludendum* della forza maggiore della sinistra, una discriminazione contro la quale il partito cui appartiene il relatore (ogni tanto lasciatemi ricordare che sono anche uomo di parte) si è battuto, siamo passati — in virtù di rapporti di forza che caratterizzano questo Parlamento dopo il 20 di giugno — ad un'altra convenzione, la *conventio ad conveniendum,* cioè alla necessità di accordarsi perchè altrimenti le leggi non si fanno; è stata questa una delle notazioni di realismo che mi ha messo davanti il senatore Truzzi quando ho cominciato a svolgere questo lavoro di parlamentare. Ebbene, abbiamo sperimentato anche qui che mettersi d'accordo è faticoso, esige del tempo, molto spesso si raggiungono compromessi che non piacciono a tutti; credo però di poter affermare che in campo agricolo, ed in questo settore particolare, l'intesa raggiunta è positiva perchè è maturata in tutte le forze politiche democratiche, e soprattutto nei tre grandi partiti (il mio è il più piccolo dei tre grandi, non il più grande di quelli piccoli), la consapevolezza del ruolo traente dell'agricoltura, della necessità di compiere in agricoltura alcune scelte di cambiamento per togliere l'agricoltura stessa dal ghetto e farla diventare non un settore ausiliario ma traente per lo sviluppo del paese. Il signor Ministro ricorderà « l'intesa verde » che c'è stata prima ancora dell'accordo a cinque dopo il convegno del PSI sulla politica agricola, l'impegno a spendere 1.000 miliardi di più in agricoltura; questa intesa che abbiamo realizzato è proprio il frutto della con-

sapevolezza che tutti abbiamo acquisito in campo agricolo, anche perchè in questo settore c'è un arretrato di più lustri. Quindi si tratta veramente, sotto un certo profilo, di compiere un'opera di normalizzazione. Ho già detto nella relazione che questa semmai è opera di riformismo gradualista, occorre cioè avvicinarsi intanto all'Europa. Il presidente della Confagricoltura Serra dice che in Commissione non c'era una maggioranza, quindi si è proceduto in modo confuso. Ebbene, lasciatemi fare anche una sortita politica: diciamo la verità, in Commissione la maggioranza si è formata, c'è stato un blocco delle forze riformatrici che sono nella sinistra e che sono anche nella Democrazia cristiana; una parte ha faticato a seguirci in questa battaglia, ma poi alla fine si è realizzata l'intesa tra chi voleva questa riforma non eversiva, moderata, equilibrata; salvo sorprese dell'ultima ora questa maggioranza si è formata, ed è solida. Ed io spero che resisterà anche nell'Aula.

Ecco perchè è importante, onorevole Ministro, ascoltare quello che lei ci dirà ora: proprio perchè diamo attuazione ad un accordo di Governo, il quesito che tutti ci siamo posti è di sapere se lei condivide quanto ha scritto il sottosegretario Speranza.

Chi è dunque questo Speranza che in un modo scorretto, dopo che noi avevamo discusso, dopo che il Governo attraverso la sua persona e i due sottosegretari aveva seguito i lavori della Commissione dando il suo contributo sia pure con distacco, ma sempre seguendo passo passo i lavori della Sottocommissione, se ne è uscito all'ultimo momento con una specie di *pamphlet* nel senso che il documento sembrava espressione non del parere equilibrato del Governo, ma atto di una parte? Mi domando quindi se il parere del Governo coincida con quello del Sottosegretario. Ma chi è questo Speranza che tira le orecchie a tutti noi, che sostiene che la Commissione non ha approfondito abbastanza? Che titoli ha questo Sottosegretario per censurare, criticare il Parlamento ed il Senato? Aspettiamo ora una risposta del Governo ed io che sono un senatore dell'ultima ora non riconosco titoli all'onorevole Speranza per dare lezioni, per censurare la serietà e il rigore della Commissione.

C'è in questo provvedimento — ed ho veramente concluso — un altro aspetto che forse non è stato sottolineato a sufficienza e che riguarda il ruolo riconosciuto alle imprese, la funzione della impresa e del vero coltivatore diretto come lavoratore manuale. Si tende nella nostra riforma a superare sempre di più la distinzione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale. Secondo la filosofia della Fondazione Agnelli, solo il coltivatore che sa vedere al di là della propria siepe e che vende tutto, compra un negozio e si mette nell'industria è dotato di spirito imprenditoriale Siamo convinti invece che oggi fare il contadino vuol dire fare un mestiere difficile, che non si esaurisce solo con una attività manuale, ma comporta professionalità, e sotto questo profilo l'esaltazione che facciamo del ruolo dell'impresa tiene conto della necessità di superare la distinzione tra lavoro manuale e lavoro manageriale, direzionale. Qui veramente si sposano il filone cristiano — ho sentito questa concezione nel discorso del senatore Truzzi quando diceva con parole nenniane, a proposito della graduatoria lavoro-impresa-proprietà, che andiamo « nella direzione delle cose » — ed il revisionismo socialista di questi ultimi anni, che pone in rilievo l'esigenza di superare la contrapposizione tra lavoro manuale e lavoro professionale.

Onorevoli colleghi, abbiamo cercato con questo provvedimento di creare nuovi rapporti sociali nelle campagne come premessa per uno sviluppo dell'impresa ed anche per il riconoscimento della forza-lavoro in agricoltura, per riportare i giovani nelle campagne: non già per aumentare la forza-lavoro in agricoltura, ma per fare in modo che ci sia un decentramento demografico di pari passo con il decentramento produttivo incentrato sullo sviluppo dell'agricoltura ed anche delle attività extraagricole connesse all'agricoltura, e quindi nell'ambito di un nuovo rapporto tra agricoltura e industria, fra città e campagna.

Non so se siamo riusciti ad avvicinarci a questo obiettivo Sono il primo ad essere critico verso il risultato del nostro lavoro.

Nessuno meglio di me conosce la caducità delle cose che fanno gli uomini; però lasciatemi dire che siamo anche ispirati dalla tensione morale e dalla nobiltà dell'impegno e delle battaglie politiche. Gobetti diceva che la politica è un esercizio spirituale: certamente sono costruzioni fragili, criticabili, ma anche le battaglie politiche giungono alla conclusione. Questa, come ho detto, è cominciata nel 1946. Brugger dice che sarà una legge che farà lavorare gli avvocati. Qualcun'altro lo ha detto. Io non credo che sia una legge per Azzeccagarbugli perchè il drenaggio delle liti avviene con l'intervento delle organizzazioni professionali, con l'applicazione dell'articolo 36, con l'istituto del tentativo di conciliazione. Debbo aggiungere che non ho questa avversione, che è un po' un luogo comune, nei confronti della funzione degli avvocati. In una recente polemica è stato detto che solo le civiltà asiatiche non riconoscono la funzione dell'avvocato.

Comunque ritengo che non ci sarà lavoro per gli Azzeccagarbugli, con questa legge, se la sapremo applicare con serietà ed interpretare correttamente. È una legge che cerca di dare in ritardo una risposta alle esigenze di profondo mutamento anche della vita nelle campagne. È una legge che fa una scelta di carattere europeo. Nessun trionfalismo, senatore Dal Falco, ma molta umiltà nel considerare il nostro lavoro, e grande senso di responsabilità in ordine agli errori che abbiamo potuto commettere, ma anche fiducia che la legge possa essere, come ha detto il senatore Truzzi, utile e necessaria nelle campagne. Il senatore Truzzi dice di avere la certezza che questa è una legge utile e necessaria per il paese; io, molto più umilmente e dimessamente, anche come relatore, mi limito a dire che abbiamo la speranza che questa legge sia discreta, utile, non corporativa, non al servizio di questo o di quello.

Il Parlamento non è prono al servizio delle corporazioni. Noi abbiamo cercato di fare una legge per il paese, per lo sviluppo dell'agricoltura, per i consumatori; in sostanza una legge che, come mi hanno insegnato i miei maestri in questo campo, da Manlio Rossi Doria a Giuseppe Avolio, consideri la terra non come un bene speculativo con cui mantenersi senza lavorare, ma come bene produttivo che serve a sviluppare l'agricoltura, che serve alla collettività ed al paese. Vi ringrazio e mi scuso se ho impiegato un'ora a dirvi alcune delle cose che mi hanno suggerito i vostri interventi. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Presentazione di disegno di legge

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A nome del Ministro di grazia e giustizia, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili » (1309).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione del predetto disegno di legge.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, dopo un intenso lavoro protrattosi per lungo tempo presso la Commissione agricoltura dovuto alla complessità ed alla importanza della materia, l'Assemblea viene investita dell'esame della nuova disciplina dei contratti agrari e chiamata a dare su di essa il suo giudizio ed a sancirne la formulazione definitiva in questa prima fase di approvazione. Non v'è chi non sappia quale urgenza riveste il problema e di ciò sono stati ben consapevoli i membri della Commissione agricoltura che non hanno tra-

lasciato nulla per affrettare la presentazione del testo da loro elaborato.

Se tempo è passato dal momento in cui i membri della Commissione hanno cominciato la discussione sui vari disegni di legge presentati in proposito da senatori appartenenti alle diverse forze politiche per giungere alla stesura del testo unificato che viene ora sottoposto al vostro esame, ciò è stato determinato soprattutto, come si è già accennato, dalle difficoltà della materia e dalla necessità di trovare un contemperamento tra le molteplici esigenze delle varie componenti il nostro mondo rurale meritevoli di attenta considerazione e valutazione.

Il problema dei patti agrari, a volte incandescente e comunque tra i più seri e gravi del mondo agricolo, torna periodicamente all'attenzione del Parlamento nello sforzo continuo di adeguamento della specifica, complessa legislazione alle condizioni generali ed all'evoluzione dell'agricoltura al fine di raggiungere un costante punto di equilibrio tra contrapposti interessi e di perseguire soluzioni che siano insieme giuridicamente corrette e rispondenti ai concreti bisogni dei ceti rurali e della produttività agricola. Appare evidente invero come dall'idoneità delle soluzioni che verranno attuate potrà scaturire quella spinta indispensabile per il raggiungimento di più alti livelli di redditività e di produttività della nostra agricoltura che noi tutti auspichiamo.

Indubbiamente, sarà tanto più possibile evitare errori e deviazioni quanto più ci lasceremo guidare dai princìpi di razionalità, di giustizia, di sviluppo economico e sociale e quindi dall'interesse generale del paese. Bisogna tener presenti tra l'altro fondamentali esigenze, quali quella di promuovere eque e valide forme di utilizzazione della terra, di conferire stabilità, efficienza e respiro all'impresa agricola, di assicurare giusta remunerazione al lavoro speso dalle famiglie dei coltivatori nella lavorazione dei campi. È in questo quadro, sociale e produttivistico insieme, che vanno inserite le valutazioni d'ordine giuridico-costituzionale, anche queste da affrontare con senso di equilibrio, non dimenticando che la Costituzione esprime una vasta gamma di valori in un rapporto essenziale di connessione e di interdipendenza che è necessario cogliere per assicurarne il rispetto sia dello spirito che della lettera.

In questa ottica il Governo ritiene che il testo proposto possa essere rispondente allo scopo, pur con alcune modifiche, talune delle quali hanno già formato oggetto di emendamenti presentati dalla stessa Commissione, da apportarsi principalmente in funzione delle proposizioni contenute nella recente nota sentenza della Corte costituzionale n. 153, emessa il 19 dicembre ultimo scorso, dopo che gran parte dell'articolato era stato già approvato dalla commissione di merito, nonchè delle proposte scaturite dai pareri della Commissione giustizia. Tali norme potranno quindi essere ancora di più migliorate e il Governo considera utili tutti gli apporti diretti a tal fine ma ad un giudizio globale ed obiettivo non può disconoscere lo spirito costruttivo con il quale la complessa normativa è stata predisposta. Così, per quanto attiene in modo particolare al contenuto economico del rapporto di affitto è la stessa Corte costituzionale che, sia nella sentenza del 1972 che in quella del 1977, lungi dal negare aprioristicamente legittimità al meccanismo del riferimento ai dati catastali, considera il meccanismo stesso utilizzabile semprechè, con i necessari accorgimenti e con l'adozione di criteri correttivi o integrativi, realizzi un risultato di equità, relativamente soprattutto alla perequazione e all'adeguamento dei canoni, alla valutazione delle varietà e peculiarità di situazioni produttive, al riconoscimento del lavoro del coltivatore.

È proprio su questa linea che si pongono quelle norme che, racchiuse nel testo unificato approvato dalla Commissione di merito, prevedono più consistenti coefficienti di moltiplicazione, più adeguati coefficienti aggiuntivi in relazione a particolari situazioni e condizioni di produttività, nonchè ulteriori coefficienti sempre di carattere aggiuntivo, determinabili dalle regioni in connessione ad elementi apprezzabili al fine di realizzare l'obiettivo di una effettiva equità del canone. Sulla stessa linea sono altresì quelle norme che disciplinano meglio la rivalutazione dei canoni mediante coefficienti di adeguamen-

to, nonchè quelle che prevedono e regolano ipotesi di grave sperequazione o anche la revisione dei redditi catastali. Merita a questo punto di essere ricordato l'ampio ed articolato dibattito che si è acceso circa la costituzionalità dell'attribuzione alle regioni della facoltà di procedere alla determinazione di coefficienti aggiuntivi: si è infatti sostenuto che, trattandosi di materia inerente a diritti intersoggettivi, essa non potrebbe in alcun modo essere affidata alle regioni, ma dovrebbe rimanere di esclusiva competenza statale. Si è anche sostenuto che non si hanno sufficienti garanzie fissate dalla legge per un corretto uso di tale potere da parte delle regioni.

È evidente che la norma relativa, come altre sulle quali vi sono stati contrasti, è il frutto di un accordo tra le varie forze politiche e come tale accettata dal Governo. Sulla possibilità peraltro di procedere all'attribuzione di detta facoltà alle regioni è bene far presente che comunque essa appare costituzionalmente legittima, ove si consideri che l'istituto della delega, previsto dal secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, è posto proprio per affidare alle regioni funzioni amministrative dello Stato ad esse non trasferibili in quanto riguardanti materie non rientranti nella competenza ad esse costituzionalmente attribuita.

Non vi è dubbio quindi che, nel caso in esame, il legislatore possa delegare alle regioni la funzione di provvedere a determinare coefficienti aggiuntivi con provvedimenti amministrativi che, contrariamente a quanto affermato, sono proprio per tale natura soggetti ai gravami consentiti dalla vigente legislazione allorchè non siano conformi ai princìpi stabiliti dalla legge. Nè tale delega è in contrasto con la riserva di legge operata nella materia dalla Costituzione, riserva che appare rispettata ove si osservi che le regioni possono dettare soltanto coefficienti integrativi in presenza di esigenze locali, non incidendo sulla disciplina fissata in via generale, e comunque devono tener conto, nell'esplicazione del compito loro affidato, oltrechè degli stessi criteri fondamentali previsti per la determinazione delle tabelle da parte delle commissioni tecniche e cioè dell'equa remunerazione del lavoro e della esigenza del riconoscimento del compenso ai capitali investiti e agli altri apporti del locatore, anche di ogni altro elemento utilmente apprezzabile che consenta di realizzare la finalità voluta di giungere ad un canone concretamente perequato.

Sempre restando nel campo della delega alle regioni di funzioni in materia di fissazione del canone, non può trascurarsi un richiamo all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 616 dello scorso anno (che, come è noto, ha completato il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative nelle materie di loro competenza, prevedendone anche la delega per altre non comprese tra le prime), il quale ha delegato alle regioni stesse le funzioni delle commissioni tecniche provinciali per l'equo canone, onde bene ha fatto la Commissione di merito a presentare l'emendamento diretto a precisare il modo con cui la delega stessa va esercitata, estendendola anche alle regioni a statuto speciale, per evidenti ragioni di uniformità applicativa della legge, stabilendo che l'esercizio di tali funzioni venga svolto dalle stesse commissioni opportunamente modificate nella propria costituzione, in modo da eliminare il motivo di censura rilevato dalla richiamata sentenza del 1977 della Corte costituzionale.

Con lo stesso spirito costruttivo riscontrato precedentemente la nuova normativa proposta ha inteso inoltre garantire la stabilità, la sicurezza, le necessarie condizioni di sviluppo dell'impresa agricola, con una particolare attenzione verso quella socialmente e produttivisticamente più vicina alla sensibilità del Parlamento, cioè l'impresa coltivatrice diretta, nella quale la preponderanza del fattore lavoro impone una considerazione del tutto distinta secondo l'insegnamento della stessa Corte costituzionale, che vede anzi nella peculiare tutela di dette imprese il soddisfacimento di un interesse generale.

Orbene, la prima e fondamentale esigenza che si poneva era quella di una congrua e certa durata del contratto d'affitto del coltivatore diretto, una volta eliminato il regime di proroga *sine die*, che generalmente è stato

ritenuto non ulteriormente procrastinabile. Si è ravvisata congrua la durata minima di sedici anni, apportandosi peraltro delle riduzioni ai rapporti pregressi secondo una scala rapportata all'inizio di essi anche per evitare la contemporaneità delle scadenze con le connesse conseguenze perturbatrici dell'economia agricola, scala che non ha peraltro riscosso la generalità dei consensi per la lunghezza dei tempi ipotizzati.

Previsioni di minor durata sono state riservate al coltivatore diretto con affitto particellare riferito a terreni situati nei territori montani non costituenti una unità produttiva nei sensi precisati dalla nuova normativa, con una particolare delega alle regioni nella specifica materia.

L'intervento normativo delle regioni anche in questo caso è stato da alcuni criticato come violazione del principio dell'esclusiva competenza dello Stato in tale materia. Ma per tale caso occorre ricordare come trovi applicazione l'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che le leggi dello Stato possano demandare alle regioni la potestà di emanare norme per la loro attuazione, dato l'interesse e la capacità delle regioni stesse di elaborare una normativa più dettagliata e più articolata, integrativa di quella statale, in rispondenza alle peculiari esigenze localmente determinate.

In questa visione rientra indubbiamente la delega attribuita ad esse a stabilire, su parere favorevole delle comunità montane, le caratteristiche dei territori montani che consentano speciali forme di affitto di breve durata e a determinare i territori stessi nell'ambito di quelli delimitati ai sensi della vigente legislazione sulla montagna.

Connesse all'abolizione del regime di proroga e alla fissazione di una durata certa del contratto di affitto a coltivatore diretto sono le disposizioni relative al recesso e alla risoluzione, in merito alla quale era auspicata, in relazione ai contrasti giurisprudenziali insorti, una normativa più dettagliata circa la gravità dell'inadempienza contrattuale.

A tal riguardo, poichè la norma proposta ha formato oggetto di osservazione da parte della Commissione giustizia, è stata la stessa Commissione a suggerire un emendamento al testo proposto recependo tali osservazioni. Sulla nozione di coltivatore diretto il testo approvato dalla Commissione, nel quadro del ribadito " criterio del terzo ", sancisce princìpi già generalmente accettati quale la necessità di tener conto, nel computo delle giornate lavorative del fondo, anche dell'impiego delle macchine agricole e dell'equivalenza del lavoro della donna rispetto a quello dell'uomo. In più il testo in esame equipara ai coltivatori diretti qualificati soggetti collettivi come le cooperative dei lavoratori agricoli e comunque gruppi di coltivatori diretti riuniti in forme associate, che si propongano e attuino la coltivazione diretta dei fondi.

Il Governo ritiene che tale estensione ai fini dell'applicazione della legge debba essere condivisa scaturendo dalla stessa rilevanti effetti incentivanti sulla cooperazione e sull'associazionismo, strumenti rilevanti e validi di una moderna agricoltura.

Analoga considerazione va fatta dell'iniziativa coraggiosa quanto razionale concernente l'inclusione ai fini della legge nella categoria dei coltivatori diretti dei giovani laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi obbligandosi a svolgere tale attività per un congruo periodo. La norma opererà come richiamo di giovani leve alla terra e nel contempo come utilizzazione di elementi preparati più qualificati, più idonei alla assunzione di responsabilità imprenditoriali nel settore agricolo.

La disposizione relativa al riconoscimento ai giovani laureati della qualifica di coltivatori diretti è stata criticata in quanto ritenuta fonte di preclusione per l'esercizio dell'attività professionale degli stessi. Quanto prevede il testo della Commissione non sembra impedire ad essi l'eventuale esercizio dell'attività professionale, al di fuori della propria azienda, purchè in possesso dei necessari requisiti, una volta soddisfatte le esigenze della coltivazione dei propri fondi.

Stabilità ed efficienza dell'impresa agricola su terre in affitto sono obiettivi connessi e interdipendenti e costituiscono anzi due

facce della stessa medaglia. La durata certa e congrua costituisce il presupposto di un adeguato sviluppo imprenditoriale che d'altra parte non è possibile senza l'intervento di idonei miglioramenti. Di qui la necessità di una contestuale disciplina di questi ultimi sia per quanto attiene alle occorrenti iniziative, sia per quanto riguarda l'approvazione dei programmi per cui si esige il giudizio tecnico dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e la loro esecuzione, nonchè il relativo indennizzo e il diritto di ritenzione che ne scaturisce.

A tanto provvede il testo unificato approvato dalla Commissione che non manca di distinguere i piccoli miglioramenti eseguibili dall'affittuario coltivatore diretto dopo averne dato notizia al concedente al fine di rendere più agevole e produttivo il sistema di coltivazione in atto.

A tale riguardo occorre rilevare che anche la normativa sui miglioramenti era tra quelle approvate dalla Commissione di merito prima dell'emanazione della sentenza del dicembre 1977 della Corte costituzionale, che ha diffusamente trattato la relativa materia fissando princìpi che in gran parte erano stati già recepiti dall'articolato proposto. In proposito la Commissione ha opportunamente presentato un emendamento per la disposizione concernente l'adeguamento del canone, che non risultava in armonia con quanto deciso dalla Corte. Anche la norma che regola il subaffitto e gli effetti giuridici che ne discendono, la nullità che può essere fatta valere dal locatore entro termini determinati, il diritto di surroga del subaffittuario, merita di essere ricordata; come pure è doveroso rilevare che giustamente sono state in apposito capo dettate norme di coordinamento, di collegamento, di armonizzazione tra le disposizioni previste per l'affitto a coltivatore diretto e quello a conduttore, il cui contenuto economico peraltro presenta qualche differenziazione: maggiorazione del canone a carico dell'affittuario-conduttore rispetto all'affittuario-coltivatore in aderenza alla pronunzia della Corte costituzionale del 1972 che ha ravvisato l'esigenza di una maggiore tutela economica dell'imprenditore-coltivatore per il lavoro da lui svolto insieme con la sua famiglia sulle terre oggetto dell'affitto.

Circa la proposta di unificazione della normativa riferita alla durata dell'affitto sia per i contratti a coltivatore diretto che per quelli a conduttore, soprattutto per i periodi pregressi, si fa presente che il Governo non muove preclusioni al riguardo, rimettendosi all'Assemblea.

Non può peraltro esimersi dall'osservare che mentre per i coltivatori diretti la disciplina ora introdotta è nuova e trova il suo fondamento, sempre per la regolarizzazione dei contratti anteriori alla sua entrata in vigore, nella necessità di prevedere una gradualità nel passaggio dalla proroga legale al normale sistema della scadenza contrattuale, per i rapporti concernenti conduttori non coltivatori tale esigenza non sussiste, in quanto la questione della durata dell'affitto è stata risolta da tempo fin dal 1966 con la legge n. 606 con notevole vantaggio per gli interessati, ed ha prodotto già per lunghi anni i suoi effetti, per cui apportandovi ora variazioni si rischierebbe di incidere su situazioni consolidate, su rapporti pregressi, creando difformità nel trattamento per situazioni simili.

Non si può concludere l'esame della nuova disciplina dell'affitto senza ricordare la norma proposta dalla Commissione con apposito emendamento per regolare il conguaglio dei canoni delle annate precedenti a quella del 1977-78, necessario a seguito della suddetta sentenza n. 153 del 1977 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni sulla base delle quali erano state formate le tabelle utilizzate per i loro calcoli, e che si raccorda con la legge 10 maggio 1978, n. 176, emanata proprio per fronteggiare in via provvisoria il vuoto legislativo che si era venuto a creare in proposito.

Quelli che abbiamo fin qui rapidamente accennato sono i punti che caratterizzano maggiormente la nuova disciplina recata dalla legge in materia di affitti. Di altri comuni a tutti i contratti agrari si tratterà sintenticamente in seguito, dopo che si sarà esaminata la questione veramente focale e qualifican-

te del provvedimento: la trasformazione in affitto dei contratti associativi.

Il tema della conversione in affitto della mezzadria, della colonìa parziale e della compartecipazione può dirsi conseguenziale alla nuova disciplina dell'affitto, essendo alla sua base appunto la scelta di tale tipo di contratto riconosciuto, anche in armonia con i princìpi comunitari, quale strumento giuridico moderno e valido per la utilizzazione nell'impresa agricola di terreni di proprietà altrui.

Vero è che il legislatore nella precedente produzione normativa in materia aveva già dettato disposizioni di pieno sfavore nei riguardi del rapporto di mezzadria. Basti pensare alla legge n. 756 del 1964 che vietava la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria e da ultimo la legge n. 153 del 9 maggio 1975 sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di agricoltura contenenti norme dirette a favorirne la trasformazione in affitto, per cui l'attuale disciplina viene a porsi come ultima e logica conclusione di un processo evolutivo nei rapporti di uso delle terre nella costituzione di attività imprenditoriali agricole iniziate da tempo. D'altronde, come ha posto in luce il relatore, l'istituto mezzadrile già si presenta in questi ultimi tempi in deciso declino, tant'è che nel corso della discussione è stato addirittura affermato che se ne potrebbe prevedere l'automatica scomparsa entro un non lungo periodo senza la necessità di interventi legislativi. Tale tendenza dà ulteriore sostegno alla impostazione legislativa, assunta dal provvedimento, di giungere a un suo superamento. Le eccezioni anche di ordine costituzionale che sono state mosse alla trasformazione della mezzadria in affitto sono già state confutate in primo luogo dal relatore il quale ha opportunamente ricordato come la legittimità della scelta operata trovi un supporto proprio nella costante giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre riconosciuto l'aderenza ai princìpi della Costituzione di norme che privilegiano il lavoro e impongono alla proprietà obblighi e vincoli al fine di conseguire un razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali. In particolare, circa la pretesa violazione della Costituzione diretta a riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro, che verrebbe operata con la trasformazione del concedente in locatore, appare opportuno ricordare quanto affermato in proposito nella sentenza della Corte costituzionale numero 16 del 1968, cioè che « il principio della tutela del diritto al lavoro è per sua natura anch'esso soggetto ai limiti del perseguimento di fini sociali di carattere generale, fini che il legislatore ordinario, nella sua insindacabile discrezionalità anche politica, ben può di volta in volta valutare e considerare preminenti rispetto agli interessi individuali ». Tale argomentazione può essere considerata valida anche per contrastare l'altra censura di incostituzionalità che è stata mossa circa la pretesa violazione, che verrebbe operata con la trasformazione della mezzadria in affitto, degli articoli 41 e 43 della Costituzione, riguardanti il primo il diritto dell'impresa e il secondo il divieto di esproprio della stessa senza indennizzo in quanto i due diritti tutelati dalle suddette norme sono comunque soggetti alla utilità sociale e a quella generale che nella fattispecie appaiono evidenti. A ciò si aggiunge il fatto che non si può dire che il concedente sia privato di un indennizzo, dal momento che gli si riconosce un canone equo per l'utilizzazione del podere da parte di chi su di esso trasfonde il proprio impegno di lavoro.

Non va dimenticato inoltre, per inciso, che a favore dei piccoli concedenti per i quali opererà la trasformazione è previsto, come è noto, il pagamento del premio di apporto strutturale di cui alla legge n. 153 del 1975, sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di ristrutturazione dell'agricoltura, anche se sull'applicazione di tale misura il Governo ritiene che sia necessario acquisire il parere formale della Comunità. E che la trasformazione della mezzadria sia diretta proprio al raggiungimento delle previste finalità di ordine generale, sociale e produttivistico, è dimostrato dalle condizioni fissate dalla legge, oggettive e soggettive, alle quali essa è soggetta. Infatti essa non avviene in modo automatico e indiscriminato, ma, proprio in ossequio a ripetuti principi di ordine costituzionale, in primo luogo essa deve

essere richiesta da una delle parti entro un termine determinato e non è ammessa se all'atto della presentazione della domanda nella famiglia mezzadrile non vi sia almeno una unità che si dedichi all'attività agricola di età inferiore ai sessanta annni, e se l'intestatario del contratto dedichi al podere o al fondo meno di due terzi del proprio tempo lavorativo. Ugualmente non è ammessa se oggetto del contratto sia un podere o un fondo non idoneo a formare una unità produttiva che sia o consenta la formazione di una impresa capace di assicurare un reddito annuale pari a quello di un salariato fisso. È prevista inoltre, in concorrenza di determinate condizioni, anche la possibilità di ripresa del fondo da parte del proprietario che si impegni a coltivarlo direttamente per almeno 9 anni.

Alcune delle suddette condizioni hanno formato oggetto di critica e potranno anche essere modificate se l'Assemblea lo riterrà opportuno, ma rimane il fatto che la conversione, come si è detto, non avviene automaticamente, ma deve corrispondere a determinati requisiti che ne giustificano la finalità sociale e produttivistica che con essa il legislatore intende perseguire. Non è certo un mistero per nessuno che nella elaborazione di tali norme spesso si sono avuti contrasti in seno alla Commissione, che ha però trovato poi un punto d'incontro proprio per la volontà di giungere ad una regolamentazione della materia che non tollerava e non tollera ulteriori indugi ad essere concretata. Ciò si è verificato in particolar modo per quelle disposizioni che si riferiscono ai casi di esclusione dalla trasformazione e soprattutto per l'individuazione dei limiti minimi dimensionali del podere o del fondo oggetto del contratto associativo per ammettere la trasformazione di quest'ultimo in affitto.

È evidente infatti che dovendo perseguire lo scopo di dar vita ad aziende economicamente valide ci si preoccupasse di avere garanzie che il terreno oggetto del rapporto possedesse una ragionevole capacità di redditività. Su ciò il Governo non può non convenire, come pure concorda circa la disposizione sulla fissazione della durata dei contratti associativi non trasformati che è stata a lungo discussa prima di giungere alla sua formulazione. Tra le norme che hanno formato oggetto di critica specifica vanno ricordate quella che prevede il pagamento dell'indennizzo al concessionario che deve lasciare il fondo perchè non aderisce alla richiesta di trasformazione del relativo contratto avanzata dal concedente, critica che non appare del tutto infondata, e quella della riduzione da 60 a 55 anni del limite di età massimo richiesto per almeno una unità attiva della famiglia del concessionario che si dedichi alla coltivazione per ammettere la conversione. Ma di questo mi pare che l'onorevole relatore abbia già fatto cenno. Su ciò il Governo si rimette alle determinazioni dell'Assemblea, tenendo presente che queste critiche sono in parte condivisibili.

Sulle varie disposizioni che regolano tale conversione il Governo comunque desidera manifestare l'attenta sua considerazione, oltrechè per quelle che ha già indicato, anche per quella che fissa i termini tassativi entro i quali va essa chiesta ed attuata. Ciò infatti varrà ad assicurare la necessaria certezza giuridica e stabilirà i rapporti nell'interesse della produzione agricola.

Favorevole considerazione va fatta per la esclusione dell'ipotesi di conversione dei contratti di compartecipazione stagionali e per la norma che, disciplinando il caso delle aziende pluripoderali, pone l'obbligo della conservazione dell'unità organizzativa degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale, da realizzarsi attraverso convenzioni stipulate con l'assistenza dell'organizzazione professionale o forme associative, nonchè per quella che prevede e regola la prelazione da parte del mezzadro o del colono per l'acquisto delle scorte.

Una particolare menzione merita altresì la norma che prevede la costituzione di forme associative di concedenti e concessionari per la conduzione in comune dei relativi poderi, concedendo ad essi i benefici previsti per le cooperative, che consente un ampliamento della maglia poderale a tutto vantaggio della produttività, nonchè quella che sancisce una modifica in meglio della quota di riparto a favore del mezzadro, colono o com-

partecipante che non può ottenere o comunque non richiede la conversione del contratto in affitto, così favorendo eventuali accordi diretti tra le parti contraenti interessate che ravvisano l'opportunità di soluzioni concordate diverse dall'ipotesi della conversione contrattuale.

Dopo il rapido *excursus* delle disposizioni riguardanti il contratto d'affitto e la trasformazione dei contratti associativi, appare opportuno prendere in esame, sia pure molto sinteticamente alcune norme significative che presentano un carattere di validità per tutti i tipi di contratto e che fanno parte del titolo III del provvedimento.

La prima disposizione che va considerata è quella riguardante il diritto di ripresa del fondo da parte del concedente in presenza di determinate condizioni e prima fra tutte quella di obbligarsi a coltivarlo direttamente. È stato osservato che la molteplicità delle condizioni poste rischia in pratica di rendere l'istituto inapplicabile. In particolare poi si è osservato che per i laureati e i diplomati dovrebbe essere consentita la ripresa anche per la conduzione e non soltanto per la coltivazione e che dovrebbe essere elevato da 35 a 55 anni il limite massimo di età loro richiesta per poter esercitare il diritto in parola.

Infine si è sostenuto che occorrerebbe una adeguata tutela del terzo in buona fede nell'ipotesi che non avendo il proprietario adempiuto all'obbligo di coltivare o far coltivare da un proprio familiare il fondo ripreso, il concessionario chieda il ripristino del contratto. Ora, pur ammettendo l'esistenza di obiettive difficoltà applicative della norma, riconosciute anche dallo stesso relatore, può convenirsi con lui sull'esigenza di tutelare comunque i lavoratori che già sono sui fondi, anche in considerazione della maggiore mobilità della terra che farà seguito alla cessazione della proroga.

Per quanto riguarda la proposta di modificare le norme riguardanti i laureati e i diplomati valgono le considerazioni già svolte a commento delle critiche alla norma che li equipara ai coltivatori diretti, mentre può aderirsi alla idea di una norma che salvaguardi il terzo in buona fede nell'ipotesi che il concessionario possa chiedere il ripristino del contratto. Al riconoscimento di un indennizzo per il concessionario incolpevole che veda risolto il contratto si è già accennato in occasione dell'esame della normativa sull'affitto, manifestando in proposito un giudizio positivo.

Come pure si è già trattato del beneficio accordato ai piccoli concedenti a mezzadria, i cui contratti vengono trasformati in affitto con la erogazione del premio di apporto strutturale previsto dalla legge n. 153, ricordando che su tale disposizione dovranno pronunciarsi i competenti organi della comunità. Sempre a proposito dei benefici concessi a piccoli concedenti si deve ribadire la contrarietà del Governo già manifestata in Commissione circa la concessione di riduzione di imposta, in quanto ciò è in contrasto con la politica fiscale seguita, diretta a ridurre, o quanto meno contenere le agevolazioni e non certo ad aumentarle.

Altra disposizione per la quale la Commissione ha presentato un emendamento migliorativo al testo proposto, a cui il Governo annette grande importanza perchè rappresenta in effetti l'indirizzo che ci si augura assuma un giusto rilievo nella regolamentazione dei rapporti tra le parti, dando in tal modo ampio spazio all'autonomia contrattuale, è quella con cui si riconosce validità agli accordi da esse stipulati con l'assistenza delle organizzazioni sindacali o davanti al giudice, anche in deroga alla legislazione in vigore. Alcuni hanno manifestato l'avviso che sarebbe stato preferibile limitare il riconoscimento della validità ai soli accordi stipulati con l'assistenza delle organizzazioni. Il Governo ritiene di poter condividere l'impostazione della Commissione, in quanto reputa perfettamente in armonia con il nostro ordinamento il riferimento alle organizzazioni professionali e all'autorità giudiziaria, che potrà tutelare adeguatamente le parti.

Valide altresì appaiono le norme che prevedono l'obbligo del tentativo di conciliazione e quelle che prevedono il raccordo delle norme sui contratti agrari con il nuovo diritto di famiglia, come pure quelle che concer-

nono l'utilizzazione di terreni che non siano agricoli, quelle che prevedono la possibilità di stipulare contratti di durata diversa da quella ordinaria per l'affitto di terreni destinati alla forestazione, all'alpeggio e infine quelle che prevedono che per i terreni appartenenti al demanio, patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti territoriali, dati in concessione si applicano le norme della legge per quanto concerne i canoni. Si ritiene invece che vada eliminata la norma che per le stesse concessioni per terreni coltivati a rotazione agraria debbano applicarsi integralmente dette norme sui fitti, ivi comprese quelle riferite alla durata ed alla esecuzione dei miglioramenti: il che non appare in sintonia con la natura demaniale del bene oggetto della concessione.

Nella sua relazione il senatore Fabbri rappresenta l'opportunità che si proceda alla redazione di un testo unico che raccolga le norme in materia di contratti agrari per dare maggiore certezza agli operatori sociali e a quelli del diritto. Il Governo condivide tale opportunità tant'è che esso stesso ne aveva fatto cenno in sede di replica alla fine della discussione generale sul provvedimento, per cui si riserva di presentare un apposito emendamento aggiuntivo al riguardo. Al termine dell'esame dei principali punti che qualificano il provvedimento il Governo torna a richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'urgenza di giungere alla definizione della nuova normativa in materia di patti agrari per dare al nostro mondo agricolo la necessaria certezza dei ruoli che ognuna delle sue componenti è chiamata a svolgere, assicurando un giusto contemperamento dei vari interessi sociali ed economici in esso rappresentati e per consentire alla nostra agricoltura di porsi così in una posizione realmente competitiva con quella di altri paesi. È perciò che si invita l'Assemblea al passaggio all'esame del disegno di legge per giungere, dopo avervi apportato le modifiche che riterrà opportune, alla sua approvazione affinchè possa essere al più presto esaminato ed approvato definitivamente dall'altro ramo del Parlamento e divenire così quanto prima legge operante dello Stato, con evidente vantaggio non solo del settore agricolo, ma di tutta la collettività nazionale. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A C I N I , *segretario*:

SIGNORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — La repressione in atto in Unione Sovietica ed i processi che hanno condotto alle inaudite condanne di Sciaranski, Ginzburg e Piakus riesumano i sistemi ed i metodi dello stalinismo, violano gli accordi di Helsinki ed introducono preoccupanti motivi di tensione nei rapporti internazionali.

Ciò premesso ed anche in considerazione del fatto che sempre più numerosi sono i paesi che, in tutto il mondo, hanno preso posizione contro tale gravissimo stato di cose ed hanno formulato proposte per porvi rimedio, l'interrogante domanda se non si ritenga di illustrare con urgenza al Parlamento le iniziative che il Governo italiano nel suo complesso ha assunto o intende assumere sul piano politico, diplomatico ed economico per contribuire a porre fine alla repressione in atto in Unione Sovietica, a restituire alla libertà i dissidenti incarcerati ed a veder rispettato l'atto finale di Helsinki da parte di tutti i suoi firmatari.

(3 - 01024)

SGHERRI, RUFINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

in relazione al provvedimento ministeriale che dispone lo scambio dei capi dei servizi dei trasporti aerei e della navigazione aerea della Direzione generale dell'aviazione civile — dirigenti generali Francesco Lino e Giuseppe Sitajolo — le precise motivazioni che hanno indotto a tale movimento di dirigenti;

se, nell'adottare il provvedimento, siano state tenute in conto le considerazioni che le organizzazioni sindacali, l'opinione pubblica e gli stessi atti parlamentari hanno prospettato relativamente alle serie carenze nella gestioni del servizio trasporti aerei da parte del dottor Sitajolo, tenendo presente che tali carenze hanno condotto ad una proposta parlamentare per l'istituzione di una Commissione di inchiesta sullo stesso servizio trasporti aerei;

se siano state appieno valutate le possibili conseguenze per la navigazione aerea civile italiana del provvedimento in questione, con il quale è stato preposto — contro ogni precedente nazionale ed ogni esempio estero — un funzionario proveniente dalla carriera amministrativa la cui capacità dirigenziale — già rivelatasi inidonea in un settore che dovrebbe essere congeniale alla sua specifica preparazione — sarà certamente del tutto inadeguata in un settore di grande specializzazione tecnico-operativa, ove sono indispensabili a livello dirigenziale requisiti, titoli ed esperienza particolari, e la cui attività ha serie ripercussioni sulla sicurezza e sulla regolarità della navigazione aerea civile;

se, tenuto conto di tutte le implicazioni del provvedimento in questione, delle reazioni che ha prodotto, ma più ancora dell'esigenza di avviarsi verso un'amministrazione più funzionale e più efficiente, non sia ritenuto più idoneo un provvedimento di allontanamento dall'Amministrazione dell'aviazione civile del dottor Giuseppe Sitajolo.

(3 - 01025)

MAFAI DE PASQUALE Simona, TEDESCO TATÒ Giglia, MERZARIO, SQUARCIALUPI Vera Liliana, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, GHERBEZ Gabriella, LUCCHI Giovanna, TALASSI GIORGI Renata, TOURN Maria Luisa. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza di ciò che sta avvenendo presso l'ospedale Garibaldi di Catania, dove il primario del reparto di ostetricia e ginecologia, dottor Carigliano, conduce una terroristica opera di sabotaggio organizzato contro l'applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194. Infatti:

a) ha cambiato gli orari di lavoro e stravolto i turni di ferie degli operatori sanitari e parasanitari del reparto, sulla base delle dichiarazioni relative all'obiezione di coscienza, per rendere più difficili e tendenzialmente impossibili gli interventi di interruzione di gravidanza;

b) costringe le donne che richiedono la interruzione di gravidanza a degenze di durata sproporzionata facendo attendere, inutilmente ricoverate in corsia, l'esito delle analisi e la scadenza della data fissata per l'intervento (vi sono state degenze fino ad undici giorni, con danno economico per l'ospedale e disagio materiale e morale per le pazienti);

c) prima di fare entrare le donne in sala parto le sottopone ad un interrogatorio, alla presenza di medici ed infermieri obiettori di coscienza, sui motivi che le hanno indotte a voler interrompere la gravidanza e sulle modalità con le quali sono stati rilasciati gli attestati da parte dei medici privati o dei consultori, interrogatorio che viene poi verbalizzato.

Ritenendo superfluo sottolineare che tutto ciò è in aperta violazione della legge, in quanto è compito della struttura ospedaliera eseguire l'intervento, mentre le responsabilità del colloquio sui motivi che inducono la donna ad interrompere la gravidanza ricadono sul medico che rilascia l'attestato;

ricordando, altresì, che non risulta da nessuna parte che i medici, siano pure primari, abbiano assunto funzioni di magistrato o di polizia giudiziaria, anche in relazione ad altre numerose e più gravi notizie di disapplicazione o aperto sabotaggio della legge che giungono da varie parti d'Italia e che sono state rese pubbliche dalla stampa,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Dicastero abbia preso, in accordo con le Regioni, per diffondere la conoscenza della legge n. 194, per chiarire eventuali dubbi interpretativi e per assicurare che essa sia regolarmente rispettata in tutte le strutture sanitarie pubbliche del territorio nazionale.

(3 - 01026)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che nel Cantiere navale Alto Adriatico di Muggia (Trieste) è esplosa, su una banchina messa a disposizione della ditta CMI di Monfalcone, una chiatta su cui venivano eseguiti i lavori di rifinitura, provocando la morte di due operai ed il ferimento di altri sette;

che, nei giorni scorsi, nel cantiere arsenale triestino « San Marco » è morto un operaio precipitato in un bacino dall'altezza di dodici metri;

che nel settore indotto sempre più frequenti sono gli incidenti sul lavoro, anche in relazione al fatto che, mancando nelle piccole ditte private l'organizzazione interna dei lavoratori, spesso il controllo sindacale non esiste,

gli interroganti chiedono di conoscere se sono state prese le opportune misure — e quali — al fine di:

stabilire i motivi per cui è avvenuta l'esplosione sulla chiatta e per cui è precipitato l'operaio dell'arsenale « San Marco »;

fissare le responsabilità ed affidare i colpevoli alla giustizia;

prevenire lo stato di pericolo in cui lavorano gli operai delle piccole ditte private, quando le stesse conducono lavori sia in proprio che in appalto.

(4 - 01986)

GUARINO. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

a) se risponde a verità che all'inizio del luglio 1978 doveva entrare in funzione un servizio di pronto intervento antincendi aereo, da effettuarsi con un apparecchio Hercules C-130 appositamente attrezzato;

b) se è vero, e per quali motivi, che il servizio di cui sopra non è ancora entrato in funzione, malgrado che sia ormai inoltrata la stagione in cui è dato temere che si verifichino incendi di boschi e piantagioni.

(4 - 01987)

ROMANIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'Istituto tecnico commerciale di Potenza ha affidato la gestione del centro elettronico elaborazione dati ad una cooperativa di programmatori (cooperativa studio E.D.);

che tale cooperativa, che di fatto avrebbe dovuto gestire il centro per conto dell'Istituto per attività di carattere pubblico (graduatoria insegnanti, statistiche eccetera), utilizza gli impianti per svolgere attività a favore di privati, come la « Magneti-Marelli » ed altre industrie, impegnando personale assunto con metodi clientelari in violazione della legge n. 285 e compromettendo le possibilità di sviluppo di occupazione nel settore,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se l'attività svolta dal centro e l'affidamento della gestione alla cooperativa studio E.D. sono stati autorizzati dal Ministro;

2) quali provvedimenti il Ministro intende adottare per far cessare quanto denunciato in considerazione che la gestione del centro non può essere affidata a terzi, nè data in appalto.

(4 - 01988)

GUSSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, 3ª sezione, con voto n. 564 del 18 gennaio 1978, ha espresso il parere che in linea di massima l'estrazione di inerti dall'alveo del fiume Piave « non può aver arrecato e non può arrecare dissesti... nel suo corso vallivo e che il prelevamento di materiali litoidi in detto tratto, se razionalmente condotto, non deve ritenersi dannoso ma nella maggioranza dei casi benefico, in quanto consente di ripristinare nell'alveo la necessa-

ria capacità garantendo anche un migliore deflusso delle acque e riducendo le esondazioni nelle golene che risultano non solo coltivate ma anche abitate » (vedi risposta del 27 giugno 1978 alla interrogazione n. 4 - 01261 del 19 settembre 1977);

che, di converso, tuttora permane la sospensione dell'attività estrattiva lungo il corso del fiume Piave derivante dallo stato di dissesto idrogeologico dichiarato dall'autorità giudiziaria nel procedimento penale riguardante le escavazioni nel tronco denominato « Grave di Papadopoli »,

si chiede di conoscere quali iniziative intende assumere il Ministro per provocare la revoca della dichiarazione dello stato di dissesto idrogeologico affinchè possa essere ripresa, in modi ineccepibili sotto i diversi profili e soprattutto dal punto di vista idraulico, l'attività estrattiva lungo l'asta del fiume Piave nel tronco delle « Grave di Papadopoli » al fine di conseguire, in via primaria, il ripristino della capacità di deflusso delle acque e la riduzione dei pericoli di esondazione nelle golene e, sussidiariamente, la immissione nel mercato di materiale inerte di buona qualità e di costo contenuto.

Si chiede inoltre di conoscere se sia stata valutata la possibilità di ottenere nel contempo, attraverso una escavazione delle ghiaie opportunamente programmata e controllata, un miglioramento del naturale effetto moderatore delle piene del Piave dovuto alle ampie superfici delle « Grave di Papadopoli », come indicato dalla Commissione De Marchi per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo e confermato da recenti studi effettuati per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(4 - 01989)

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 19 luglio 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 19 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 17 e la seconda alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

CHIELLI ed altri. — Trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti in affitto (133).

ZAVATTINI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (258).

FABBRI Fabio ed altri. — Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (338).

MAZZOLI ed altri. — Norme sui contratti agrari (463).

BUZIO ed altri. — Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune (579).

BALBO. — Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola (596).

La seduta è tolta (*ore 19,10*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari